



Atti del convegno

Poveri o pericolosi?

La crisi delle misure di sicurezza personali detentive
per autori di reati imputabili e pericolosi

25.10.2013

Casa di Reclusione Castelfranco Emilia



Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa

Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive
o limitative della libertà personale

POVERI O PERICOLOSI?

LA CRISI DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI DETENTIVE PER AUTORI DI REATO IMPUTABILI E PERICOLOSI

**Atti del convegno
25 ottobre 2013
Casa di Reclusione - Castelfranco Emilia**

**a cura di
Garante delle persone private della libertà personale
Regione Emilia-Romagna**

INDICE

Introduzione di Desi Bruno pag. 5

Giovanni Gargano pag. 9

Contributi

Gianluca Candiano pag. 11

Barbara Padovan pag. 15

Massimo Pavarini pag. 17

Fedora Matini pag. 21

Massimo Pavarini pag. 26

Relazione di un internato in rappresentanza dei reclusi

della Casa di lavoro pag. 29

Massimo Pavarini pag. 31

Patrizia Tarozzi pag. 32

Massimo Pavarini pag. 42

Roberto Mazza pag. 44

Massimo Pavarini pag. 51

Desi Bruno pag. 54

Massimo Pavarini pag. 61

Luca Andrea Brezigar pag. 64

Massimo Pavarini pag. 68

Giovanni Tamburino pag. 76

Allegati

Durata massima delle misure di sicurezza personali detentive:

proposta di modifica legislativa pag. 83

La pagina internet del convegno pag. 84

Le visite della Garante a Castelfranco pag. 84

Introduzione

di Desi Bruno, Garante delle persone private della libertà personale Regione Emilia-Romagna

Nell'ottobre del 2013, l'Ufficio del Garante delle persone private della libertà personale della Regione Emilia-Romagna ha dedicato un convegno al tema delle misure di sicurezza personali detentive per persone imputabili, organizzato – grazie alla collaborazione con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna – presso l'Istituto di Castelfranco Emilia.

A poco più di un anno di distanza, desidero dare pubblicazione degli atti di quell'iniziativa, non solo per trasmetterne contenuti e suggestioni, ma soprattutto per tenere alta l'attenzione su un tema perennemente in bilico tra il disinteresse generale e la colpevole negligenza.

Le Case di Lavoro non interessano (quasi) nessuno.

Eppure, tra le pieghe dell'ordinamento, è forse possibile rintracciare uno spiraglio per ridare speranza alla situazione di tutti gli internati ai quali non viene riconosciuto il diritto di sapere non solo quando – ma soprattutto se – potranno riacquistare la propria libertà.

L'1 giugno 2014 è infatti entrata in vigore la legge n° 81-2014 che ha convertito il D.L. n°52-2014 recante "disposizioni urgenti in materia di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari".

Oltre a confermare quanto già previsto nel decreto (in particolare, la proroga della chiusura definitiva dei vecchi O.P.G. al 31 marzo 2015), la legge di conversione introduce un principio nuovo, destinato a generare dubbi interpretativi di non poco rilievo. Si prevede, infatti, che "le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non posso-

no durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima”.

Questa disposizione, operando una netta cesura rispetto alla tradizione del codice Rocco, fa venir meno la regola in base alla quale l'internamento in O.P.G. perdura fino a quando perdura la condizione di pericolosità sociale del cd. “prosciolto folle”.

Poiché la nuova legge non contiene la contestuale abrogazione o la modifica di altre disposizioni normative, permane il termine minimo di durata della misura di sicurezza e la possibilità di procedere alla sua reiterata proroga, ma fino solo alla concorrenza del tempo previsto come misura edittale massima per il reato commesso.

Ci si muove in una prospettiva decisamente nuova, evidentemente ispirata all'esigenza di porre un freno alla possibilità di ricorrere sine die all'internamento.

Ma non è tutto. La nuova regola del tetto massimo di durata viene genericamente prevista per le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle REMS, operando però all'interno di un testo normativo che riguarda esclusivamente le sole misure di sicurezza dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario e della Casa di Cura e Custodia (ovvero quelle disposte nei confronti dell'infermo e del seminfermo di mente).

Nell'immediatezza della novità, ci si è chiesti se questa previsione debba ritenersi estesa anche agli internati nelle Case di Lavoro.

A tale conclusione si può giungere operando un'interpretazione letterale della disposizione, che specialmente nell'inciso “compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza” (le cd. REMS) sembra suggerire l'introduzione di un principio di ordine generale.

Peraltro, questa opzione ermeneutica si muove in coerenza con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione perché apparirebbe ingiustificato (e quindi discriminatorio) prevedere soluzioni diverse per istituti che perseguono la stessa finalità e che infatti trovano fondamento nello stesso presupposto applicativo, che è quello della pericolosità sociale del reo.

Da questo punto di vista, infatti, non si capisce perché dovrebbe essere prevista una durata massima per la misura di sicurezza prevista per gli infermi e per i seminfermi di mente, ma non per i soggetti pienamente imputabili.

In entrambi i casi, infatti, ciò che giustifica l'internamento è l'accertamento di una persistente condizione di pericolosità sociale, al cui venir meno deve seguire la cessazione della misura.

Tuttavia, se la misura viene a cessare per il mero fatto del trascorrere del tempo (dunque, in presenza di una persistente condizione di pericolosità sociale), come si può sostenere che ciò sia legittimo per alcuni e non anche per altri?

Dovremmo forse ritenere che l'internamento sine die è da considerarsi inaccettabile solo per alcuni, mentre per altri rimane "un po' meno inaccettabile"?

Ciò detto, l'interpretazione appena proposta non appare espressione inequivocabile dell'intenzione del legislatore.

Il D.L. n°52/2014, infatti, si inserisce nell'alveo dei testi normativi dedicati al processo di superamento degli O.P.G., costituendo solo l'ultima tappa di un intenso processo di riforme iniziato con l'emanazione del DPCM 1 aprile 2008.

Pertanto, se il legislatore avesse inteso inserire in un testo così fortemente caratterizzato una norma di ordine generale, avrebbe dovuto esplicitarlo diversamente: per esempio, introducendo nell'articolato un'espressa modifica alle norme del codice penale che si occupano della questione.

Diversamente ragionando, invece, dovremmo ritenere che il legislatore ha inserito in un testo settoriale una norma generale senza preoccuparsi in alcun modo di garantire coerenza alla disciplina complessiva.

Insomma: sarebbe auspicabile un intervento normativo che faccia rapidamente chiarezza sul punto e si occupi di armonizzare la nuova disposizione con quelle pregresse. Come sovente accade, al dibattito teorico scaturito subito dopo l'introduzione della nuova disposizione non è seguito alcunché.

Ma la posta in gioco è alta. Non si tratta di dare un po' di vitalità ad una mera dissertazione accademica, per quanto stimolante.

Si tratta, invece, di fornire una risposta a tutte le persone che sarebbero già nei termini per una pronta dimissione dalle Case di Lavoro, evitando in tal modo di alimentare legittime ma forse non fondate aspettative.

Il mio Ufficio ha da tempo segnalato la necessità di arrivare ad un completo ripensamento dell'istituto delle misure di sicurezza detentive per persone imputabili, prevedendone addirittura l'abrogazione.

Le Case di Lavoro rappresentano, infatti, il conclamato fallimento della funzione rieducativa della pena e forniscono una risposta di tipo esclusivamente segregante ed emarginante a domande di tipo eminentemente assistenziale e sanitario.

A Castelfranco Emilia manca il lavoro, ovvero il presupposto stesso di esistenza dell'Istituto, nonostante il ricco patrimonio agrario e laboratoriale a disposizione, da anni del tutto inutilizzato.

In attesa di una completa rivisitazione della categoria, comunque, sarebbe certamente auspicabile l'introduzione della nuova regola della durata massima dell'internamento: quantomeno, ciò servirebbe a restituire agli internati delle Case di Lavoro una prospettiva plausibile in ordine al proprio futuro.

Ecco perché desidero dedicare questo opuscolo a tutte le persone internate a Castelfranco Emilia e a tutti coloro che lì lavorano, spesso in una assordante solitudine.

Gennaio 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dini Bruno". The signature is written in a cursive, somewhat stylized script. It is positioned below the date "Gennaio 2015" and is enclosed within a light blue rectangular border.

Giovanni Gargano

Assessore Sicurezza, Legalità e Integrazione, Protezione Civile, Centri Storici, Commercio, Promozione Territoriale e Turismo del Comune di Castelfranco Emilia

Partiamo dal principio condiviso che “una società giusta protegge il benessere dei più deboli”. Tutti noi, nei diversi ruoli che ricopriamo, dobbiamo operare insieme per tutelare e promuovere questo principio.

Questo principio deve essere praticato proprio in quelle strutture che richiedono la massima attenzione e presa in carico delle problematiche delle persone private della libertà.

Dopo pochi mesi dall’inizio del mio mandato in qualità di Assessore ho potuto constatare direttamente, interloquendo con diversi portatori d’interesse, della difficoltà in cui versa questa struttura della Casa Lavoro di Castelfranco Emilia.

Facendo fede coerentemente, che ognuno nel suo ruolo deve esercitare al meglio il proprio mandato a tutela degli “ultimi”, come Amministrazione abbiamo promosso in questi pochi mesi alcune azioni, che definisco di sostegno, per le persone internate (banchetto di vendita di prodotti al Mercato contadino insieme agli altri produttori locali, Convenzione con il Volontariato, Protocollo per lavori di pubblica utilità, partecipazione al Progetto ACERO, Progetto di presa in carico delle problematiche psicologiche, etc.).

Sono convinto che siamo giunti davanti ad un bivio: o implementiamo la progettualità facendo diretto riferimento alla mission delle Case Lavoro nell’interesse della dignità delle persone in essa collocate, o necessariamente dobbiamo pensare al superamento dell’esperienza stessa della “Casa Lavoro” pensando ad una progettualità alternativa di accoglienza, trattamento ed inserimento.

A nome dell’Amministrazione va il mio ringraziamento a tutti coloro (personale e volontariato) che quotidianamente offrono alle persone internate un percorso credibile. Nostro compito in un prossimo futuro, prima di valutare un eventuale superamento dell’esperienza, sarà quello di presentare l’impegno come strumento di dignità nel percorso rieducativo e di inserimento nella società non lasciandoli soli.



poveri pericolosi?

La crisi delle misure di sicurezza personali detentive
per autori di reato imputabili e pericolosi

25.10.2013

dalle ore 8.30 alle ore 15

Casa di reclusione - Castelfranco Emilia
via Forte Urbano, 1

Saluti

Gianluca Candiano
direttore casa di reclusione
Castelfranco Emilia

Barbara Padovan
assessore alla sicurezza e legalità
Comune di Castelfranco Emilia

Pietro Buffa
provveditore regionale
dell'Amministrazione penitenziaria

Coordina i lavori
Massimo Pavarini

**Fotografia
dell'esistente**

Fedora Matini
educatrice Casa di reclusione
introduce un internato

Patrizia Tarozzi
direttore UEPE Modena

Roberto Mazza
magistrato di sorveglianza
di Modena

Grazia De Carli
direttore ufficio misure di sicurezza
DAP Direzione generale detenuti e
trattamento

Conclude
Giovanni Tamburino
capo dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria

**Quali ipotesi
riformatrici?**

Desi Bruno
garante regionale delle persone
private della libertà personale

Luca Andrea Brezigar
componente giunta
Unione camere penali

Conclude
Massimo Pavarini
professore ordinario di diritto penale
Università di Bologna

Gianluca Candiano

Direttore Casa di Reclusione Castelfranco Emilia

Buongiorno a tutti. Come Direttore della struttura colgo l'occasione per un saluto brevissimo e per un ragionamento altrettanto breve.

Signor Presidente, Egregio dottor Tamburino, gentili ospiti, signore e signori.

Nel dare loro un cordiale saluto di benvenuto, colgo l'occasione, seppure brevemente, per esternare un augurio e anche svolgere una breve riflessione: che la giornata di oggi contribuisca, grazie agli interventi e alle suggestioni offerte da parte di tutti – operatori, soggetti istituzionali, voci della società – ad un chiarimento e ad un utile approfondimento delle questioni aperte e delle praticabili progettualità connesse alla gestione delle misure di sicurezza.

Un istituto che ha costituito e ancora più ora costituisce l'estrema zona di confine dell'area del penalmente rilevante. E come i territori di frontiera e le zone di confine, spesso avvolte da un contorno di opacità, da un grumo di questioni tutte aperte, alle volte contraddittorie, alle volte insolute. E ciò non tanto e non solo per mere ragioni statistico-percentuali (tra l'altro si è assistito ad una riedizione, accresciuta senz'altro nei numeri come nelle forme applicative delle misure di sicurezza).

Piuttosto ritengo che questa zona di confine sconti anche un deficit di inquadramento sistematico e dunque anche nelle sue premesse di sistema: perché certo è indispensabile l'inventario delle concretissime problematiche organizzative e progettuali, ma senza con ciò smarrire un orizzonte più ampio di vedute, senza il quale anche il necessario sforzo nella ricerca delle soluzioni finisce per soffrire di un handicap di partenza.

La misura di sicurezza è stata spesso ritratta nell'economia sistematica della scienza penalistica come un artificioso innesto in un quadro di ben altre premesse e coerenze. Un innesto che sarebbe prima o dopo destinato ad un superamento o ad un assorbimento, specie poi alla luce del subentrante dettato costituzionale. Questo ricordo era

il leitmotiv più in voga quando si presentava e si ragionava sull'istituto della misura di sicurezza.

Non so poi quanto abbia giovato un insistente indugiare su contrapposizioni descrittive e definitorie delle funzioni della pena, come una definita cesura tra funzioni diverse, come mondi nettamente distinti, definizioni descrittive magari utili per un iniziale inquadramento delle cose ma non altrettanto decisive per un chiarimento della realtà, vista dal suo interno.

Perché allora quel superamento non c'è stato? E nei fatti non c'è? E men che mai, diciamocelo, non si intravede?

Ritengo che questo sia uno dei casi in cui sarebbe cosa utile e proficua ripartire dalle premesse, specie poi quando queste premesse sono eloquentemente chiare, nette e non si prestano ad ambiguità interpretative. E allora?

La relazione d'accompagnamento al Codice Penale nella parte dedicata al nuovo – allora – istituto della misura di sicurezza afferma (sono le parole del Guardasigilli Alfredo Rocco): "le misure di sicurezza sono mezzi di prevenzione individuale della delinquenza aventi carattere di integrazione dei mezzi repressivi di lotta contro la criminalità in genere, e della pena in specie, giustificati con la necessità di predisporre nuovi o, in ogni caso, più adeguati mezzi di lotta contro le aggressioni all'ordine giuridico, da adoperarsi quando le pene siano da sole impari allo scopo o allorché manchino i presupposti per la loro applicabilità".

La semplicità disarmante di questo enunciato costituisce la necessaria premessa con la quale misurare tutto quello che è venuto dopo.

Un "dopo", per la verità, non lineare e non sempre coerente con lo svolgimento, a cominciare dalla costituzionalizzazione della misura di sicurezza. Anche qui qualche chiarimento.

Infatti, si dà il caso che l'iniziale stesura del testo costituzionale, originariamente l'art. 20, poi diventato il definitivo art. 25, taceva clamorosamente sulle misure di sicurezza. Nessuna menzione.

Francamente non ho elementi per comprendere questo iniziale silenzio. Una svista? Un "pudico silenzio", per dirla con le parole di Luigi Ferrajoli? Non saprei.

Ma al silenzio iniziale fu posto rimedio con la presentazione dell'emendamento 898, la cui paternità non lascia ombre di dubbio sulla natura dell'intervento.

Infatti agli autori dell'emendamento, Bettiol e Leone, il cui tenore è il testo definitivo dell'attuale art. 25 comma 3 della Costituzione ("nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge") si potrebbe dire: meglio di niente. Ma la stringatezza e più ancora la genericità del riferimento al "principio di legalità" non consentono di superare decisamente le obiezioni e le perplessità sull'effettività di tale principio in materia di misure di sicurezza e di ricondurlo pacificamente a quello di stretta legalità penale. Senza dire poi di come si possa conciliare predeterminazione con l'ampio spettro discrezionale valutativo del giudizio prognostico di pericolosità. Mi avvio alla conclusione: la misura di sicurezza è uno strumento ad alta potenzialità di impatto, che nel suo andamento applicativo, tra alti e bassi ciclici, si è prestato con notevole duttilità ad esigenze e ragioni spesso connesse a necessità di interpretare interventi suppletivi e calmieratori di forme di devianza connesse a vecchie e nuove marginalità.

Questo è uno dei punti più rilevanti della questione.

Ho iniziato dicendo che la misura di sicurezza costituisce l'estrema "zona di confine" dell'area del penalmente rilevante, laddove ad un'espansione e ad un avanzamento della risposta securitaria (e la misura di sicurezza, proprio per la sua natura, si presta a questa funzione) si accompagna un arretramento qualitativo e dimensionale degli interventi delle strategie di welfare.

E' su questo crinale, o almeno anche su questo crinale, che si posiziona buona parte dell'uso della misura di sicurezza: penso al vasto ventaglio applicativo della misura di sicurezza per conversione della libertà vigilata o in sede di riesame di pericolosità.

E' su questo terreno che si colloca l'insieme delle questioni inerenti il "fare".

Quali interventi, quali progettualità mettere in campo su un orizzonte di tempo drammaticamente breve? Spesso, infatti, il presente su cui lavorare è il precipitato di inerzia, complessivi fallimenti, inazioni protratte, con la conseguenza che quel tempo viene dilatato oltre ogni misura e logica.

Mi guardo bene dall'invadere il campo delle altre competenze qui presenti, ben più delle mie.

Invece, mi limito a porre una serie di questioni.

In primo luogo, sarebbe quanto mai opportuno cominciare a lavorare sulla pericolosità già in sede di esecuzione della pena detentiva, prima ancora che nella successiva

esecuzione della misura di sicurezza. Diversamente, verrebbe da pensare ad una sorta di selezione degli interventi operata "a monte" per cui – a fronte di un progressivo ridimensionamento delle risorse – la misura di sicurezza finisce per costituire uno sbarramento che incanala in un circuito secondario, dove a zero risorse si accompagnano zero interventi.

In secondo luogo, occorre ragionare sul possibile ventaglio di interventi. Risposte, anche apprezzabili negli intenti, a essenziali bisogni primari possono sempre e comunque rappresentare sufficiente garanzia strutturale e consolidare percorsi di superamento della misura di sicurezza, soprattutto se si considera quanto l'ordinamento o un consolidato orientamento giurisprudenziale richiedono in termini di certezza o di alta probabilità per certificare la revisione della pericolosità?

Al riguardo trovo quanto mai calzanti e utili le riflessioni, poste neppure tanto tempo fa, da parte di un Magistrato di Sorveglianza.

Cito: se tento di porre in relazione la legislazione penitenziaria e la giurisprudenza nei Tribunali di Sorveglianza ne ho francamente una visione paragonabile all'esperienza dello "specchio deformante".

Nella comunità degli studiosi del diritto penitenziario è ormai scientificamente affermata la tesi secondo la quale esiste una sorta di ciclicità delle narrazioni giurisprudenziali.

E' così emersa una narrazione laburista nei giudici di sorveglianza degli anni '80, quando il mercato del lavoro in Italia si modulava secondo logiche post-fordiste: i Tribunali di Sorveglianza richiedevano quale conditio sine qua non la prospettazione di un rapporto di lavoro subordinato e duraturo. Oggi ho l'impressione che si sia determinata una sorta di narrazione "domiciliare", come anche una sorte di ossessione razzista, tanto che si è resa necessaria una sentenza nella Prima Sezione Penale della Cassazione per riaffermare il vecchio principio della applicabilità della misura alternativa anche allo straniero entrato illegalmente in Italia, benché colpito da provvedimento di espulsione, operante dopo l'espiazione della pena.

La verità è che si affermano simili approcci quando si perde di vista il valore costituzionale preminente della funzione della pena e la finalizzazione della misura alternativa alla detenzione alla tutela della dignità umana, senza escludere quindi a priori la possibilità di recupero tanto del migrante quanto della persona senza fissa dimora.

Barbara Padovan

già Assessore alla sicurezza e legalità Comune di Castelfranco Emilia

Buongiorno a tutti. Io vi porto i saluti dell'Amministrazione Comunale e del Sindaco di Castelfranco Emilia, l'avv.to Stefano Reggianini.

Lascio ovviamente l'approfondimento tecnico sull'argomento oggetto della trattazione di oggi agli illustri relatori che mi seguiranno. Colgo solo l'occasione per fare un breve cenno rispetto a quelle che sono le possibilità che un ente locale può mettere in campo rispetto ai percorsi rieducativi dei detenuti e soprattutto con riferimento all'esperienza di Castelfranco.

Il nostro Comune ha in essere un progetto già da alcuni anni, co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che favorisce la partecipazione e il reinserimento del detenuto nella società attraverso l'impiego in talune attività che si traducono per lo più in lavori di manutenzione e che fanno capo ai lavori pubblici dell'ente.

Su questo progetto, l'Amministrazione Comunale investe delle risorse che però incidono su quello che è il budget delle spese di personale dell'ente locale.

Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'Amministrazione Comunale ha un budget (per esempio per i tirocini, caso di cui sto parlando), che incide sulle spese di personale che ogni anno l'ente locale deve ridurre, anche solo di un euro ma che comunque deve ridurre.

Questo, diciamo così, rende ancora più difficoltoso quello che è l'intento e la volontà di mettere in atto i percorsi rieducativi della pena, insiti nel progetto stesso: nel momento in cui l'Amministrazione Comunale esaurisce il budget a propria disposizione per i tirocini, e quindi all'interno delle spese di personale, l'iter risulta molto più difficoltoso.

Noi, nell'esperienza soprattutto degli ultimi anni, abbiamo avuto l'occasione di avere a disposizione alcune persone inserite in contesti di questo tipo che però non hanno sempre ultimato il percorso, per svariati motivi: perché magari sono subentrate a loro

carico ulteriori misure di sicurezza, oppure perchè alla fine qualcuno è risultato meno idoneo per questo tipo di percorso.

Questo iter di reinserimento sociale ha una duplice rilevanza, perché se da un lato comunque favorisce sicuramente il miglioramento delle condizioni del detenuto, che ha la possibilità di uscire dalla struttura carceraria rendendosi consapevolmente utile anche alla collettività, dall'altro questo tipo di progetto, di impiego dei detenuti e di collaborazione con le strutture penitenziarie è molto ben apprezzato dalla collettività. Per noi che siamo amministratori pubblici, il sentore di ciò che viene percepito dalla comunità è importantissimo, specie se va ad avallare l'importante finalità rieducativa di questi percorsi e a condividere l'utilità dell'opera svolta dal detenuto per il miglioramento di alcuni aspetti del territorio. Ora è in corso l'inserimento di altri detenuti in questo progetto che lavoreranno per l'ente locale e per la cittadinanza rispetto ad alcuni lavori di manutenzione.

Detto ciò, nasce però una doverosa riflessione: per svariati motivi (o per difficoltà dell'ente locale o comunque per altri connotati che si inseriscono e che ho un po' delineato prima), spesso l'effettiva concretizzazione di questi percorsi e quindi il raggiungimento delle finalità insite nella norma non sono sempre automaticamente raggiunte.

Questa è una problematica che, come amministratori pubblici, ci poniamo nei confronti dei dettati legislativi e che lascio sul tavolo ai relatori che mi seguiranno per il dibattito a venire.

Massimo Pavarini

Ordinario di Diritto Penale, Università degli Studi di Bologna

Io sono chiamato a moderare e a fornire alcune brevi conclusioni di ordine tecnico: non so fino a che punto possano essere utili, ma questo è il mio ruolo.

Il convegno è stato chiamato "Poveri o pericolosi?", con un bel punto interrogativo.

Per gli addetti ai lavori è abbastanza facile spiegarne il senso. Non so se si tratti di domanda retorica o se invece abbia ancora senso porla, ma in qualche modo gravita intorno al tema della crisi generale sofferta in Italia dalle misure di sicurezza per imputabili: questo è il vero punto di partenza.

Che sia crisi, non c'è dubbio. Si può discutere di quali siano i possibili sbocchi di questa crisi (cosa che non spetta a me dire), ma la situazione è evidente.

Peraltro va detto fin da subito che questa crisi fu avvertita immediatamente dopo il codice Rocco, non è una questione che si affaccia solo ora.

Le misure di sicurezza destinate agli imputabili hanno mostrato fin dall'inizio il loro fallimento, quantomeno quantitativo.

Rispetto a un sistema penitenziario che si muove tra flussi di decine e decine di migliaia di persone presenti, le dimensioni quantitative delle misure di sicurezza, soprattutto di quelle personali e detentive (tacciamo di quelle patrimoniali e non detentive), hanno una dimensione numerica che non ha quasi alcun significato rispetto alle dimensioni complessive del problema.

Sulla base di questo argomento, uno potrebbe sostenere che – se queste misure hanno fallito – un motivo ci sarà pure: se in ottanta anni non sono mai lievitate, pensare che esse contribuiscano a garantire la sicurezza dei cittadini è semplicemente privo di fondamento empirico.

Se tutto questo è vero, come è vero, si potrebbe legittimamente continuare sostenendo la necessità di economizzare i costi sopportati dall'Amministrazione per dirigerli verso altri obiettivi.

Da questo punto di vista, va detto chiaramente: negli ultimi progetti di riforma del codice penale, tutti naufragati miseramente, una scelta viene fatta ed è una scelta indipendente dall'orientamento a destra o a sinistra del governo che aveva nominato la relativa commissione.

La scelta andava in questo senso: smantelliamo le misure di sicurezza personali per gli imputabili, manteniamo solo quelle per i non imputabili (peraltro sotto una rubrica diversa), più perché questi soggetti sono bisognosi di cura che non per garantire reali esigenze di sicurezza.

Peraltro anche la partita delle misure di sicurezza per i non imputabili è tutta aperta perché il trasferimento delle competenze sanitarie totalmente nelle mani del SSN comporta un problema completamente nuovo: che ne sarà degli O.P.G. e delle Case di Cura e Custodia?

Assisteremo all'ennesima truffa delle etichette, sospesi tra la necessità di mantenere queste strutture o invece di superarle definitivamente attraverso una presa in carico non custodiale del sofferente psichico? E' un altro tema.

Rimane, comunque, un generale favore per il definitivo superamento delle misure di sicurezza personali detentive, anche nel dibattito dottrinario.

L'idea di chiudere, però, non fa venir meno la necessità di dare una risposta al seguente problema: abbiamo bisogno o no di uno strumento per fronteggiare la pericolosità sociale dei non imputabili?

Voglio dire: Rocco si rendeva perfettamente conto del fatto che una concezione della pena di natura strettamente retributiva non poteva soddisfare le esigenze di neutralizzazione e di incapacitazione dei soggetti pericolosi. Ci voleva poco a capirlo, del resto.

Di conseguenza inventò questo regime amministrativo, che rappresenta in tutti i sensi una truffa delle etichette, ma che in qualche modo introduce la possibilità di sequestrare le persone pericolose a tempo indeterminato per esigenze di difesa della società.

Solo che il modo in cui Rocco, allora, poteva concepire la pericolosità degli imputabili era costruita sui precipitati di una cultura neopositivistica – quella della Scuola Positiva – che costruisce sugli imputabili una nozione di pericolosità (cioè una prognosi infausta di recidività, come dicono i tecnici), costruita semplicemente sulla ricaduta

nel delitto.

Le figure dell'abitudine e professionalità nel reato, così come la tendenza a delinquere non esistono: si costruiscono sulla serialità del delitto.

Così ragionando, il sistema delle misure di sicurezza personali detentive diventa rivolto ad un'utenza che, secondo i criteri della contemporaneità, non è tanto pericolosa, quanto bisognosa. Ad essere reclutati, alla fin fine, sono i cascami del sistema assistenziale: figure soggettive caratterizzate da un'estrema precarietà.

In questo senso il quesito "Poveri o pericolosi?" tende a trovare risposta prevalentemente nei "poveri".

Le esigenze di neutralizzazione esistono, sono avvertite negli altri Paesi: altrove è stato creato un piano di misure di sicurezza, ma la pericolosità sociale non viene costruita sul paradigma della serialità dei delitti (anche di natura bagatellare).

Voglio dire: se io rubo reiteratamente, rischio per ciò stesso di finire in Casa di Lavoro, ma si tratta di un'assurdità perché difficilmente si potrà sostenere la pericolosità di chi attenta alla proprietà privata senza ricorrere ad alcun tipo di violenza.

Invece, come ci difendiamo dagli autori di violenze carnali o dai serial killers?

Ci accontentiamo di un sistema penale che, al massimo, prevede un ergastolo ostativo? Tra l'altro, non va dimenticato che il nostro art. 4 bis O.P. è costruito su una pericolosità prevalentemente collegata alla criminalità organizzata, che quindi non può tener conto di tutte le sue possibili sfaccettature.

Così, mentre noi stiamo pensando di chiudere con le misure di sicurezza, nella vicina Germania, in Francia e in Inghilterra ne stanno nascendo di nuove, destinate alle persone imputabili e riservate a particolari figure di autori di reato, svincolate dalle vecchie nozioni della pericolosità.

Che fare, dunque? Eliminarle, trasformarle, immaginare una diversa prospettiva neutralizzante?

Oppure essere coerenti con il principio garantista che non riconosce le misure di sicurezza per gli imputabili, ancorato all'idea della "pena meritata", destinata a concludersi quando la pena è espiata?

Si tratta di un complesso di opzioni radicali, non facilmente superabili chiedendosi: "Poveri o pericolosi?"

Ora, sicuramente, si tratta di poveri. Ma è possibile prevedere un'altra prospettiva o è

ora di chiuderla definitivamente con questo tipo di esperienza?

E' un dibattito che – partendo da una cosa così concreta e forse anche marginale nel sistema correzionalistico italiano: poche decine di soggetti sventurati che finiscono in questo ultimo braccio della morte, quasi un braccio della mattanza finale per i tonni – ci impone però di prendere posizione rispetto ad una ineliminabile domanda sociale di sicurezza e di difesa sociale.

Personalmente, non sono mai stato un fautore della categoria della pericolosità: l'ho sempre temuta perché si tratta di una categoria attraverso la quale può succedere di tutto e si perdono tutte le garanzie (in primis, la determinatezza del castigo).

E' accettabile che si continui a fondare le misure di sicurezza solo sulla loro indeterminata temporalità o invece occorrerebbe valutarle sulla qualità e sulla specificità del trattamento riservato alla persona pericolosa?

E' importante mettere sul piatto tutte le questioni, non precludersi aprioristicamente nessuna posizione, per poi poterne discutere insieme nel proseguo del dibattito.

Fedora Matini

Educatrice presso la Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia

Il mio intervento vuol essere solo un apporto relativo ad un'esperienza... la mia personale esperienza di venti anni in un Istituto ove si eseguono le misure di sicurezza della Casa di Lavoro.

Sono giunta in questo Istituto nel 1993, in precedenza avevo lavorato in carcere.

Il primo aspetto su cui vorrei porre l'accento è quello sull'indeterminatezza (poi lo esprimeranno meglio gli internati stessi o chi rappresenterà quella che è l'idea base di tutti gli internati), questa indeterminatezza della pena che sconvolge e che sicuramente rende ancora più pesante la misura di sicurezza... non sapere quando finirà.

Ho commesso un reato? Finisco in carcere: bene o male, prima o poi esco.

Da qui, quando esco? Veramente fine pena mai e fine pena... forse!

E qui a testimonianza (cito i nomi e non i cognomi) abbiamo Francesco: sconta la misura di sicurezza dal 1976. Abbiamo Giacomo: siamo arrivati insieme nel 1993, anche se per lui in realtà la misura di sicurezza ha avuto inizio nel 1987. Ieri è rientrato un internato che ho conosciuto nel 1998.

Ma chi sono questi soggetti "socialmente pericolosi...", se scontano la misura di sicurezza qualcuno da quarant'anni, qualcuno da trent'anni? Non ho la pretesa portare la verità, ma solo la testimonianza di un operatore che valuta la realtà in sé è trovata a vivere e a lavorare. Illustro gli eventi dal mio punto di vista, a sua volta determinato dal ruolo che in essi ho rivestito.

Dopo venti anni di esperienza, io credo che una congrua percentuale – dal 50 al 60 % – è deriva sociale, "barbonaggio puro".

Gli studi di settore dicono che un detenuto in carcere costa dai 120 ai 180 euro al giorno

Allora, perdonatemi... Oso dire che, se apriamo le Caritas, un posto letto, un pasto caldo e forse anche argent de poche... costa meno. Allora, come occasione di rifles-

sione, mi sento di dire: perché li teniamo in carcere?

Il prototipo di tutti gli utenti che ho conosciuto qui fu Sergio. La misura di sicurezza si protraeva da dieci anni perché era un barbone di Genova: ogni volta che usciva, si ubriacava e purtroppo finiva ubriaco su una panchina... dimenticava o non realizzava di tornare, quindi scattava il famoso "214". E la misura ricominciava dall'inizio ogni volta: un anno sono diventati dieci anni. Ultimo reato: dieci anni prima aveva rubato 50.000 lire e una scatoletta di tonno in un camping.

Io questa la chiamo "fame", non la chiamo "delinquenza". Ricordo che io e l'esperto criminologo, che seguiva il caso, avevamo scritto in cubitale, neretto e sottolineato: "cessata pericolosità sociale, trattasi di mera deriva sociale".

Il magistrato di sorveglianza diceva: "va bene, ma trovategli un posto dove metterlo". Io credo che con l'assistente sociale preposta al caso abbiamo telefonato forse a tutte le Caritas d'Italia. Quella di Genova, che era la sua città, diceva: "sì, se lui viene e si mette in fila per la notte, il posto l'avrà, come l'ha sempre avuto, ma noi non metteremo mai per iscritto che ce ne facciamo carico".

Poi, la mano del destino... Il magistrato, era intorno agli anni 2000, gli concesse la revoca della misura di sicurezza il 23 o il 24 dicembre. Un medico, che lo aveva sempre seguito all'esterno (quando era all'esterno faceva riferimento presso una parrocchia di Genova), mi telefonò e mi disse: "signora, staremo facendo la cosa giusta? Fa tanto freddo fuori!"

Risposi: "lo so che lo stiamo mettendo in mezzo alla strada, ma il carcere non può essere l'alternativa ad una casa di riposo o ad una Caritas".

Purtroppo il destino ha fatto il resto: il 6 gennaio muore sotto a un autobus, probabilmente ubriaco. Me lo sono sempre chiesto: se fosse rimasto qui, forse sarebbe ancora vivo... ma sarebbe stato giusto?

Abbiamo scarcerato pochi anni fa, credo, Angelo, barbone di Roma, madonnaro a Santa Maria Maggiore. Un pericoloso delinquente. Reati? Numerosi stati di ubriachezza, qualche furto e similari (qui ne abbiamo un certo numero!). Dopo dieci anni circa di misura di sicurezza lo abbiamo lasciato alle panchine di Roma. Un altro lo abbiamo alloggiato alle panchine di piazza Cavour a Roma... revoca totale... per fortuna con un pasto presso la Comunità di Sant'Egidio.

Altro aspetto: i tossicodipendenti. La percentuale forse oscilla intorno al 40%. Perdo-

natemi la polemica: sicuramente si tratta di una scelta politica, forse anche di una scelta economica, ma per gli internati l'intervento del Ser.T. è scarsissimo. C'è un operatore con pochissime ore. Sicuramente le scelte saranno le più congeniali, forse sono io che non le capisco... ma per gli utenti della custodia attenuata (circa 10: a volte poco più, a volte poco meno) viene improntato e impiegato un maggior numero di operatori! Per dieci detenuti, cinque operatori. Per cinquanta/sessanta internati, un operatore. Gli internati, forse, non fanno testo?

Negli ultimi anni sono emerse due nuove realtà, quasi inesistenti negli anni precedenti.

Uno: il Prof. Pavarini ha parlato della chiusura degli O.P.G.

Stanno cominciando ad arrivare quelli che gli Ospedali Psichiatrici ritengono non più "così matti" e per i quali viene convertita la misura in quella della Casa di Lavoro.

Il problema viene semplicemente "spostato" e noi non siamo attrezzati ad affrontare tali tematiche. Cominciano ad essere un congruo numero, attualmente circa 15. Il ragazzino che si è suicidato a maggio ce lo insegna: non eravamo preparati. Nessuno: non solo questa struttura, ma anche quelle esterne. E' stato inviato al Centro di Osservazione Psichiatrica di Piacenza, hanno detto che non curavano persone in acuzie psichiatriche e lo hanno riportato indietro pochi giorni dopo. L'ospedale di Baggiovara lo ha aveva dimesso e rinvio in Istituto. Chi è più bravo di me, spero affronti il problema. Chiudono gli O.P.G., ma io spero che non aprano le Case di Lavoro: non siamo strutture idonee, non siamo pronti, non abbiamo il personale. Siamo tutti votati alla buona volontà, che però è insufficiente per problematiche così specifiche.

Da ultimo, gli extracomunitari.

A molti viene data la misura di sicurezza perché non viene applicata l'espulsione. Ieri è giunto in Istituto un internato siriano cui è stata applicata la misura di sicurezza perché non può essere espulso e tornare in Siria, perché là c'è la guerra. Un paio di mesi fa è giunto un giovane algerino, internato sottoposto alla misura di sicurezza in alternativa all'espulsione impedita dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 3), essendo l'Algeria una Nazione ove è praticata la tortura nei confronti dei detenuti e si violano i diritti umani. Due mesi fa un internato croato ha tentato il tentato suicidio.

E che faccio con loro? Non hanno casa, non hanno documenti, non hanno familiari, quali ipotesi posso formulare per l'esterno? Cosa presento? Quale programma tratta-

mentale possiamo presentare alla Magistratura di sorveglianza per poter ipotizzare una fine della misura di sicurezza in atto?

E' stato interpellato ed è stata chiesta consulenza e supporto al Centro Stranieri: l'esito è stato che le Questure si faranno carico di questi soggetti al termine della misura di sicurezza. Senza documenti, senza familiari, senza residenze, senza ipotesi di alloggio non posso formulare programmi. Non diamo l'espulsione ma li condanniamo a vita: la misura di sicurezza non finirà mai...

Ecco: volevo solo portarvi l'esperienza dell'esistente.

E' attualmente presente un internato di 77 anni: sconta la misura di sicurezza da venti anni. Nessuno lo prende in carico, perché non è residente da nessuna parte.

Molti internati hanno perso la residenza: dovremmo fare convegni sulla tematica della residenza! Il vecchietto di 77 anni ha fatto sempre riferimento al dormitorio di Padova, ma adesso non ha più la residenza. Dove lo metto? Che ci facciamo? Esistono progetti regionali con costi a dir poco elevati: facciamo, invece, progetti più realistici e congrui. Spendiamo un po' meno e aiutiamo la realtà della deriva.

Questo è un carcere a tutti gli effetti. Possiamo cambiargli nome ma la realtà non cambia: è un carcere a tutti gli effetti. Con la spaventosa differenza che è senza fine... fine pena mai.

E da ultimo la realtà organizzativa: la nostra amministrazione. Qualche anno fa il Dr. Margara disse che il trattamento nelle carceri è fallito. Quando sono arrivata qui, venti anni fa, c'erano tre esperti con 130 ore di osservazione e trattamento: uno psichiatra, un criminologo e una psicologa. Ora c'è uno psicologo con 12 ore per tutti i presenti. Il trattamento dov'è?

Infine, gli internati con reati a sfondo sessuale (i cosiddetti sex offenders) per i quali il trattamento è ancor più necessario, altrimenti non serve tenerli chiusi: sono quegli internati, quei detenuti che devono stare chiusi, perché invisibili anche alla restante popolazione detenuta o internata. Sono i reati non accettati dall'etica penitenziaria. Volete la mia idea personale? Sono dei malati, per cui il carcere non ha senso, devono essere curati in un luogo idoneo. Non ha senso dire: 5, 10 o 20 anni. Deve essere presente un personale qualificato che dopo un vero e proprio "trattamento" mi dica: "è guarito o ci abbiamo provato, per lo meno ha fatto un idoneo percorso". Tenerli chiusi e basta non serve.

Alcuni giorni fa mi ha colpito il discorso del Papa al convegno con i cappellani delle carceri. Ha detto: "è facile applicare la giustizia o la pena con i poveri, mentre i pesci grossi sguazzano".

Qui, in venti anni, di veri delinquenti ne ho visti pochi, una percentuale minima. Allora mi chiedo: a che cosa serve? Noi non riusciamo a dargli nulla. Qualche anno fa esisteva un vera équipe di lavoro (osservazione e trattamento): almeno cercavamo di dare un senso alla detenzione.

Ora si fa quel che si può. Ci barcameniamo, rispondiamo alla magistratura, cerchiamo di formulare i famosi "programmi di trattamento". Le altre figure (non per loro scelta) sono scomparse.

I servizi sociali fanno solo consulenza, acquisizione di notizie: sono state attuate altre scelte, che non dipendono da loro. Nelle carceri sono rimasti quattro sparuti educatori, che arrivano dove possono.

Allora anche il famoso "trattamento", che era il senso che doveva essere dato a questa misura di sicurezza, si vanifica... una misura di sicurezza che – mi pare – venga disposta non per quello che si fa, ma su quello che si è.

Massimo Pavarini

Ordinario di Diritto Penale, Università degli Studi di Bologna

Ringrazio Fedora Matini per il suo intervento, che in qualche modo chiarisce molte cose: gli internati delle Case di Lavoro sono “poveri”.

Ecco: io potrei comunque sospettare che – proprio perché sono “poveri” – sono pericolosi. E’ qui il nodo che non si riesce mai a districare definitivamente: la povertà è pericolosa solo se socialmente ed istituzionalmente nessuno se ne fa carico adeguatamente, perché la pericolosità è una dimensione prevalentemente situazionale. Infatti, domandiamoci: le revoche anticipate delle misure di sicurezza per gli imputabili, cioè quelle che avvengono durante l’esecuzione della pena e prima che si dia inizio alla misura di sicurezza, perché si determinano? La revoca non si determina perché il giudice si convince su base peritale che la pericolosità è improvvisamente venuta a mancare. Il giudice tendenzialmente ritiene che la pericolosità venga meno in capo ad un imputabile quando un soggetto affidabile dichiara di prendersi in carico il condannato. C’è un servizio, c’è una struttura familiare di qualche tipo che se ne fa carico. Insomma: la pericolosità si costruisce sul deficit, ma non tanto del soggetto, quanto dei servizi che dovrebbero assisterlo. A questo in parte assolve (e lo dico provocatoriamente!) il sistema carcerario: è una questione che non può, né potrà mai, risolvere. Ben sappiamo che, in quanto un soggetto è povero (e, se dico “povero”, intendo segnato da condizioni estreme, accompagnate sovente al deterioramento psichico-fisico), non è il sistema che è deputato al governo della penalità che può farsene carico. E’ indubbio che a farsene carico dovrebbe essere il sistema socio-assistenziale.

Allora mi dico: lo stato della crisi che stiamo attraversando (che non è solo economica, non è solo politica, ma investe in primo luogo l’organizzazione dello Stato sociale) fa sì che effettivamente questo servizio diventi assente o carente. O almeno: corre il rischio di essere sempre più assente o carente.

E tutto questo si determina per semplici ragioni: il costo economico di una presa in

carico in una comunità è troppo oneroso. Questi sono i termini in cui la questione tende a porsi ai nostri giorni. E allora è chiaro che il carcere di nuovo adempie a quella funzione di supplenza di quanto non risolto a monte, che è una costante della sua tradizione storica. Per questo motivo, la pericolosità viene costruita non più o non soltanto su una temibilità connessa alla personalità del soggetto, ma viene connessa a una vicenda di vita segnata dalla precarietà e dall'abbandono.

Siamo onesti e riconosciamolo: se la prognosi di pericolosità è la probabilità elevata di commettere altri reati nel futuro, probabilmente il giudizio di pericolosità ci azzecca al 90%.

Una volta rimessa in libertà, una certa popolazione detenuta (segnata dalla povertà e dalla cultura criminale) continuerà a delinquere. A volte saranno solo reati bagatelari, dal furto al supermercato all'accattonaggio molesto. Ma non solo, purtroppo. Da questo problema, così agendo, non se ne esce. Se assumiamo questa realtà come una realtà che non può essere governata attraverso le politiche sociali nei confronti della povertà, non ne usciamo. Non siamo in grado di uscirne! Ed è impensabile che, nella situazione in cui si trova il carcere attualmente, il sistema della giustizia penale possa farsi carico di questo problema.

Esiste una metafora, che può dispiacere usarla quando i referenti sono uomini, ma coglie nel segno: già tempo addietro un magistrato che aveva dedicato molta parte della sua vita agli internati, li definiva le "frattaglie del sistema penale". Gente che viene scartata dal sistema, in seguito a storie di fallimenti continui di prese in carico. Quindi c'è una responsabilità collettiva, che va al di là delle responsabilità del sistema penitenziario o del sistema giudiziario, che è quella della criminalizzazione della povertà. La povertà non presa in carico viene criminalizzata. Da questo punto di vista, la relazione di Fedora Matini mi sembra particolarmente interessante.

Un'altra nota che mi è parsa degna di particolare attenzione, specialmente per chi intervorrà dopo: chi entra nel circuito del doppio binario come pericoloso imputabile, ci arriva sempre più disturbato psichicamente. Sofferenti mentali, quindi, che dovrebbero essere altrove ed invece entrano nella Casa di Lavoro e nella Colonia Agricola. Insomma: anche gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, che è sono tra le strutture più degradate del sistema carcerario, hanno i loro "scarti". Questo segna veramente in maniera impressionante la tragicità di questi spazi.

Un ultimissimo punto. Nella sua relazione, Matini fa cenno ad altre figure della pericolosità e in particolare si riferisce ai serial killers.

In altri Paesi, quando si parla di pericolosità (beati loro che non hanno la mafia, non hanno la camorra, non hanno l'ndrangheta!), ci si riferisce prevalentemente a questo profilo: serial killers a sfondo sessuale, rispetto ai quali c'è una prognosi infausta di recidività. Se queste persone tornano in libertà, esiste il rischio elevato che possano nuovamente commettere violenza sulle persone. Prenderle in carico in libertà è assai difficile e, dove si è tentato, i risultati non sono stati risolutivi. E, allora, come ci difendiamo?

Questo è lo spazio legittimo e contenuto per misure di neutralizzazione che ogni ordinamento dovrebbe conoscere. Questi soggetti a elevata pericolosità forse li possiamo ricomprendere come affetti da vere e proprie malattie psichiche o invece sono figure segnate dalla tendenza a un delinquere coatto che non possono essere declinate solo all'interno di psichiatria?

In verità ancora non lo sappiamo. Giustamente viene sollevato il problema: che terapia occorre mettere in atto per questi soggetti? Che trattamento? Non illudiamoci, non lo sappiamo ancora. Certo alcune soluzioni estreme sono altrove applicate: in Germania, in Svezia si procede, sia pure con il consenso dell'interessato, alla castrazione chimica, cioè all'alterazione della personalità per via farmacologica capace di sedare il soggetto al punto di renderlo innocuo.

Però queste sono soluzioni assai problematiche, sia sul piano etico che costituzionale. Diamo, invece, spazio alla posizione degli internati.

Relazione di un internato in rappresentanza dei reclusi della casa di lavoro

Buongiorno e grazie per avermi dato la possibilità di parlare e questa è già una conquista per noi internati. In questo periodo in cui si sente tanto parlare di carcere e mai di Casa di Lavoro, noi non ci speravamo.

Abbiamo visto il titolo del convegno e, credo, che dica già molto.

Poveri qui ce ne sono tanti, i pochi che avevano delle possibilità economiche per potere essere adeguatamente assistiti da un punto di vista legale e per avere contatti per procurarsi un lavoro e una casa, non sono più qui.

Potrei raccontare il mio caso, ma quello che mi interessa è di rappresentare i miei compagni internati e parlerò di come noi viviamo la Casa di Lavoro.

Noi siamo reduci da anni di carcere e abbiamo visto molte realtà di questo tipo, ma quando, scontata la pena, ci hanno assegnati a una Casa di Lavoro, non ci saremmo mai aspettati di ritrovarci di nuovo in carcere. Lo potete chiamare come volete, ci potete chiamare internati, ma noi non notiamo nessuna differenza dal carcere: stessi agenti, stessi ritmi, le scorte, i controlli, le celle, le manette e la totale mancanza di libertà. Quanto al lavoro, molti di noi ne hanno avuto di più in certe carceri. Non sto ad elencare quanto di negativo comporti questa nostra detenzione, perché tutti conoscete la realtà carceraria, di rieducativo c'è molto poco e anche qui, non è diverso.

Alcune cose, però, vengono notate immediatamente. Innanzi tutto il numero relativamente basso dei compagni di sventura. Ma dove sono tutti quelli che erano in carcere con noi, che avevano fatto più o meno i nostri stessi reati, con più o meno le stesse recidive? Molti di noi hanno l'impressione di essere stati estratti a sorte, poi, parlando, ci rendiamo conto che proveniamo stranamente dalle stesse Regioni, Campania, Veneto e Lombardia. Forse in Emilia-Romagna e nelle altre Regioni non ci sono persone socialmente pericolose e delinquenti professionali? Noi un'idea ce la siamo fatta e pensiamo che molti magistrati siano consapevoli dell'inutilità di questa misura

di sicurezza.

Altra differenza che, purtroppo, scatena in noi una rabbia e una frustrazione che facciamo fatica a descrivervi, è l'incertezza del fine pena.

Noi guardiamo i pochi detenuti presenti qui a Castelfranco con una certa invidia. Loro usciranno quando avranno scontato la pena, nessuno chiederà loro dove andranno e cosa faranno. Noi dovremo, invece, dimostrare di avere un lavoro e una casa. Con i pregiudizi che ci riguardano, ma chi ce lo dà un lavoro e una casa dopo anni di detenzione? A parte pochi, gli altri o per età (ci sono internati di più di 70 anni) o per disastrose situazioni familiari o perché sono extracomunitari, o perché proprio il lavoro non lo trovano, difficilmente avranno questi requisiti.

E qui scatta una conseguenza che noi temiamo molto: la proroga. Sono mesi e anni in più. E' una ingiustizia, è una disperazione che non riusciamo a descrivervi, è la consapevolezza che siamo intrappolati in una situazione che non possiamo gestire né cambiare. Ce la prendiamo con il Magistrato, con gli educatori, con chiunque. Forse vi aspettereste che lo facessimo anche in questa occasione. Ma sappiamo che è assolutamente inutile, c'è una legge, bisogna applicarla.

Certo le cose si possono migliorare, ma noi non abbiamo bisogno solo di un posto più bello, con tanto lavoro, con assistenti sociali, educatori e psicologi numerosi e, magari, anche vicino alle nostre famiglie, noi avremmo bisogno che qualcuno si accorgesse che stiamo subendo un'enorme ingiustizia, che dopo avere pagato il nostro debito, abbiamo diritto di avere la nostra libertà.

Avremmo bisogno che qualcuno cancelli questa legge.

E se torneremo a sbagliare, pagheremo ma in un carcere e non in una Casa di Lavoro.

(seguono 58 firme)

Massimo Pavarini

Ordinario di Diritto Penale, Università degli Studi di Bologna

Grazie per questo intervento che in qualche modo conferma il quadro che già emergeva nelle parole di Fedora Matini e che ci pone di fronte, lo sappiamo tutti, all'angoscia di non avere un progetto valido e realistico per modificare questa situazione. Diciamo che, allo stato dell'arte, la questione pare imm modificabile: ogni Istituzione ha un suo scarto e tende ad operare attraverso un meccanismo di delega. L'unica uscita da questo circuito sarebbe una delega disciplinare assunta da un'agenzia non di tipo penale ma di tipo assistenziale. Però fare questo ragionamento – in Italia, nel 2013, senza le dovute cautele – rischia di introdurre un elemento utopico che non aiuta molto.

Io non confido, ad esempio, in questa capacità di assunzione di delega disciplinare. Anzi: pavento che si accentuerà nel tempo il processo di scarto istituzionale a fronte di una non assunzione di responsabilità da parte di altre agenzie assistenziali, per ragioni ovvie che sono connesse alla crisi economica e al governo della crisi stessa. Quindi diventa sempre più una situazione in cui non è dato, neppure dal punto di vista della fantasia riformatrice, trovare una rapida soluzione, che non può essere la semplice abrogazione di un disposto normativo, perché il problema rimane, la pericolosità si è costruita oramai come scarto istituzionale e non più (o sempre meno) come prognosi di recidività.

Passiamo ora la parola a Patrizia Tarozzi, direttrice UEPE di Modena.

Patrizia Tarozzi

Direttore UEPE Modena

“Poveri o pericolosi?” è il titolo di questo incontro a cui aggiungerei il termine, per illustrare a pieno di cosa ci occupiamo oggi, “deportati”: poveri, pericolosi, deportati. “Deportati” sono coloro, dice il vocabolario della lingua italiana, che sono esiliati, che sono confinati, che sono relegati. “Deportati” è un termine forte, ma – sgombrato dalle evocazioni storiche a cui fa riferimento – sembra preferibile a quello di “migranti”, al quale sono associati vocaboli come “andarsene”, “partire”, “spostarsi”, “trasferirsi”, “trasmigrare”.

Il primo termine riporta ad una condizione di passività, ad un’azione subita. Il secondo, al contrario, dice dell’iniziativa, dell’intraprendenza di chi assume una decisione propria.

Parlando di internati, credo che introdurre anche questa connotazione aiuti a comprendere meglio la dimensione nella quale si colloca ancora oggi l’esecuzione di una misura di sicurezza detentiva che prevede l’internamento in quattro strutture dell’Amministrazione Penitenziaria disseminate sul territorio nazionale. Do per scontato che i presenti conoscano cosa costituisce l’internamento per l’esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. Di seguito vi farò comunque alcuni cenni, ma mi interessa introdurre, anticipare, l’obiettivo di questo incontro: condividere un pensiero, una valutazione, una proposta indirizzata in primo luogo all’Amministrazione Penitenziaria, ma che coinvolge o può coinvolgere anche gli astanti nella misura in cui riconoscono o possono riconoscere una possibilità di miglioramento organizzativo dell’esecuzione della misura di sicurezza da cui può derivare la riduzione degli ingressi in Casa di Lavoro e la previsione dell’estensione della territorializzazione anche alla misura di sicurezza.

L’esecuzione della misura di sicurezza segue l’esecuzione di una condanna definitiva. L’esecuzione della misura di sicurezza, l’applicazione di un anno, due anni, tre anni di

Casa di Lavoro o di Colonia Agricola si configura come un corollario, un'appendice dell'esecuzione di una pena e nella prassi ordinaria si presenta come un evento separato: se al fine pena segue la misura di sicurezza, la conseguenza (durante la detenzione, prima e nella prospettiva delle dimissioni, poi, quando è prossimo il fine pena), è che interviene l'automatismo: "ci penseranno in Casa di Lavoro...".

Questo sposta, separa, rinvia ogni eventuale possibile intervento finalizzato alla ricerca di un riferimento, di un aggancio terapeutico, di una sistemazione abitativa anche di bassa soglia che possa consentire da subito la sostanziale rivalutazione della pericolosità sociale.

Nell'attuale organizzazione, si finisce per pensare, "la Casa di Lavoro è il luogo nel quale troveranno soluzione i problemi": questo è l'auspicio degli operatori, è il convincimento dei servizi che incontrano queste persone in carcere.

La sezione di Castelfranco Emilia (che è rimasta l'unica al nord dopo la chiusura di Saliceta San Giuliano), la sezione di Casa di Lavoro presso la Casa Circondariale di Vasto (che ha sostituito le funzioni assolute dalla sezione della C.R. di Sulmona), la sezione di Favignana e la Colonia Agricola di Isili sono i luoghi, le strutture a cui queste persone arrivano, deportate dal Piemonte, dalla Lombardia, dal Trentino Alto Adige, dalla Campania... e, in misura maggiore o minore, arrivano dagli Istituti di pena per effetto dell'aggravamento della libertà vigilata direi da quasi tutte le Regioni d'Italia.

Si arriva alla Casa di Lavoro anche dalla libertà quando, sottoposti a libertà vigilata, si sono adottati comportamenti in violazione delle prescrizioni ad essa connesse, si è incorsi in denunce, si sono interrotti programmi terapeutici ed il Magistrato di Sorveglianza dispone l'aggravamento della misura ed il relativo internamento. Soggetti che vivono in condizioni di marginalità sociale, in assenza di supporti economici e logorati anche sul piano fisico da vite condotte in strada, che ricorrono occasionalmente alle risorse del volontariato senza essere in grado di chiedere da un lato o di mantenere dall'altro un rapporto continuativo coi servizi di cura: nella maggior parte dei casi i Ser.T., i servizi afferenti alle dipendenze patologiche o i servizi sociali.

Ma le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.

Vi propongo solo alcuni dati che fotografano questa situazione. Nell'ultimo semestre si è registrata una presenza media giornaliera di 100 persone internate in questo Istit-

tuto e sono le fasce adulte, dai 35 ai 60 anni, quelle che registrano la maggior consistenza: sono il 20% coloro che hanno dai 36 ai 40 anni, il 16% ha tra i 41 e 45 anni ed il 25% tra i 46 ed i 50 anni. Mediamente le persone presenti hanno per il 61% tra i 36 ed i 60 anni: sono persone che, a fronte di un curriculum antiggiuridico per il quale hanno già sperimentato più volte l'esecuzione penale, si scontrano, in altrettanti casi, con problematiche di natura sanitaria.

ETA' ANAGRAFICA PRESENZE NEL SEMESTRE	
20 - 25	2
26 -30	3
31 - 35	8
36 - 40	20
41 - 45	16
46 - 50	25
51 - 55	9
56 - 60	13
61 - 66	2
66 - 70	3
71 - 75	0
76 - 80	1
Totale	100

La Casa di Lavoro diventa quindi uno spazio al quale, lontano dai luoghi di origine, si demanda la capacità di ricucire la trama di vite logorate, di allontanare, di sottrarre dallo sguardo condizioni di marginalità per le quali non si hanno risposte.

“Teneteli lì”: è il messaggio non verbale degli operatori, ma anche quanto rispondono i servizi che li conoscono, che sono stati i loro ultimi riferimenti. Queste persone, messe nel contenitore della Casa di Lavoro, sono soggette all'ulteriore fraintendimento di poter lavorare e di essere messe in condizione di acquisire una qualche autonomia.

INTERNATI IN CARICO ALL'11 OTTOBRE 2013	103
EVIDENZE DI ALCOL DIP	11
EVIDENZE DI TOSSICO DIP	35
EVIDENZE PSICHIATRICHE	4
EVIDENZE DI DOPPIA DIAGNOSI	15 + 4
CON REATI SESSUALI	3
DELINQUENZA COMUNE	28 + 3 IN STRADA

Delle 103 persone internate in questo Istituto il 13 ottobre scorso, il 69% presenta problemi sanitari che oscillano per l'11% con l'alcoldipendenza, per il 35% con la tossicodipendenza. Il 19% è riconducibile, per l'interconnessione tra problemi di dipendenza e di interesse psichiatrico, alla cd. "doppia diagnosi", il 4% è di interesse psichiatrico.

L'essere in una Casa di Lavoro è in realtà un passaggio, richiamato anche dallo specifico quadro di riferimento normativo, che prevede, attraverso le licenze e l'ammissione in qualsiasi momento alla semilibertà, la possibilità di verificare all'esterno lo scemarsi della pericolosità sociale che ne ha comportato l'internamento.

L'essere in Casa di Lavoro costringe, vincola e impone la definizione di progetti trattamentali, la sperimentazione di percorsi assistiti che consentano di valutare e misurare il ridursi della pericolosità sociale: attraverso la possibilità di aderire ad una terapia, la disponibilità di un alloggio o di un ricovero che accoglie se (e solo se) sussistono le capacità di aderire alle regole di pacifica convivenza.

E' chiaro a tutti che le persone che hanno l'abilità, l'intelligenza o l'astuzia (ma anche la disponibilità economica ed i riferimenti familiari e sociali) per presentare percorsi e progetti di reinserimento abitativi ma anche lavorativi guadagnano rapidamente l'uscita dalla Casa di Lavoro.

Quel 28% di internati presenti in Istituto l'11 ottobre con problemi di delinquenza comune è, nella maggior parte dei casi, in grado di proporre, avanzare e sostenere autonomi percorsi all'esterno che consentano di valutare il ridursi della pericolosità sociale. Chi non esce dalla Casa di Lavoro è chi non sa dove andare, chi ha perso anche la residenza, chi ha bisogno di cure, di trattamenti sanitari e di mezzi di sostentamento senza essere nelle condizioni per procurarseli, per l'assenza di legami familiari e/o

amicali, per l'assenza dei requisiti che consentono l'esigibilità di diritti sociali, per il radicarsi di condizioni di marginalità che erodono gli strumenti per entrare in relazione... quando e nella misura in cui l'accesso a percorsi trattamentali e di cura è il vincolo imprescindibile per affrancarsi dalla misura di sicurezza, per misurare la scemata pericolosità sociale.

Quel 69% di internati che associa problemi sanitari e sociali non esce dalla Casa di Lavoro, è soggetto a ripetute proroghe, può mantenere l'esecuzione della misura di sicurezza per anni ed anni (fruendo di periodiche licenze, anche prolungate, nelle quali al rispetto delle regole frappono poi ricadute o criticità che ne comportano il re-internamento) o sottraendovisi con l'irreperibilità ogni volta che è avviato a licenze, per riprenderla poi ex novo dopo breve quando viene fermato.

Questa, come dice la locandina dell'incontro, è la fotografia dell'esistente, alla quale noi oggi vorremmo aggiungere un ulteriore passaggio che, non ancora consolidato, è già in fase di sperimentazione in questa Regione e potrebbe introdurre modalità organizzative e piani di miglioramento trasferibili a livello nazionale.

Osservando la dimensione dell'internamento è del tutto evidente che, per incidenza numerica, non vi è proporzione tra il peso della popolazione detenuta e di quella internata. Se questo micro-fenomeno lo si guarda però a partire dalle ricadute che comporta l'applicazione della misura di sicurezza sui "beneficiari" (concedetemi la licenza, seppur impropria), è evidente che possono essere introdotte a costo zero, come è richiesto oggi e proprio per i piccoli numeri che coinvolge, modalità organizzative diverse a partire dalle stesse disposizioni che l'Amministrazione Penitenziaria ha adottato con la realizzazione di circuiti regionali ex art.115 d.p.r. 30 giugno 2000 n.230. Se guardiamo i dati relativi alla provenienza di quei 100 internati mediamente presenti in questo Istituto nel primo semestre dell'anno risulta che 37 provengono dalla Regione Lombardia, 27 dalla Regione Campania, 10 dalla Regione Sicilia e con numeri molto al di sotto delle decine da altre Regioni del Paese.

Questo dato è storicizzato. In ogni rilevazione che è stata realizzata nel tempo, in quella relativa al biennio 2005-2006 e nelle integrazioni successive, emerge come, a fronte di uno o due territori che ricorrono in modo massiccio all'applicazione della misura di sicurezza, negli altri essa riguarda numeri minori, risulta un evento occasionale e più frammentario.

DA DOVE PROVENGONO?	
REGIONE LOMBARDIA	37%
REGIONE CAMPANIA	27%
REGIONE PIEMONTE	2%
REGIONE SICILIA	10%
REGIONE PUGLIA	4%
REGIONE TRENTINO	3%
REGIONE EMILIA ROMAGNA	3%
REGIONE CALABRIA	1%
REGIONE MARCHE	1%
SVIZZERA	3%
EX YUGOSLAVIA	3%
NIGERIA	2%
ALGERIA	2%
BRASILE	1%
TUNISIA	1%

In questo scenario, la cui unica variazione è determinata, da un lato, dal modificarsi o aggiungersi delle aree o dei territori che adottano l'applicazione della misura di sicurezza tra gli strumenti per garantire politiche di sicurezza, e l'affermarsi, dall'altro, della realizzazione di circuiti regionali ex art.115 d.p.r. 30 giugno 2000 n.230 è stato introdotto, a livello regionale, un protocollo operativo per la gestione dell'esecuzione della misura di sicurezza detentiva che coinvolge tutti gli II.PP e gli UEPE di questo territorio finalizzato:

- alla puntuale rilevazione durante l'esecuzione della pena, intra ed extra muraria, delle misure di sicurezza applicate;
- all'informazione dell'interessato sul significato e sulle conseguenze derivanti dall'applicazione della misura di sicurezza. Detto volgarmente: cosa comporta l'applicazione della misura di sicurezza, la necessità di avere prospettive a fine pena che possono essere l'adesione ad un progetto tera-

- peutico, un riferimento abitativo, la disponibilità di mezzi di sussistenza per evitare il reiterarsi dell'esecuzione della misura di sicurezza nel tempo, ...
- ad assicurare una continuità trattamentale, a partire dall'esecuzione della pena, intra o extra muraria, funzionale alla modifica delle condizioni che hanno determinato la dichiarazione di pericolosità sociale;
 - alla promozione di ogni attività utile alla preparazione delle dimissioni a fine pena;
 - alla esaustiva informazione del Magistrato di Sorveglianza ex art 43 O.P. in merito alle concrete opportunità cui la persona può fare riferimento, attivando anche gli interventi di post-penitenziaria che coinvolgono i servizi territoriali.

L'attenzione, in chiave preventiva, all'applicazione della misura di sicurezza dovrà favorire in primo luogo il superamento della prassi in essere che vuole, interpreta e gestisce i due eventi – esecuzione della pena ed esecuzione della misura di sicurezza – come istituti giuridici separati e privi di una possibilità di connessione, per tradursi nell'affermazione di un unicum trattamentale che raccoglie, connette, indirizza e promuove l'uso delle risorse e l'impiego di ogni informazione finalizzandole al reinserimento della persona ed al superamento delle condizioni che lo precludono. Questo è anche quanto interessa al Magistrato di Sorveglianza laddove e quando deve accertare la sussistenza o meno della pericolosità sociale nel momento della sua concreta applicazione.

Il protocollo, proposto a livello regionale, tende all'adozione di modalità operative strutturate che possono orientare, a livello preventivo, l'adozione di interventi utili alla riduzione del numero degli ingressi in Casa di Lavoro. Il monitoraggio e la valutazione degli effettivi risultati potrà poi favorire l'emergere di iniziative e buone prassi che risultano più funzionali al raggiungimento degli obiettivi individuati.

Viene da domandarsi: può assurgere ad obiettivo condiviso la riduzione degli internamenti laddove trova applicazione la misura di sicurezza? Si può chiedere di valutare l'adottabilità, a livello nazionale, di un modello operativo, che valga ad attivare ogni possibile intervento già nel corso della detenzione, in funzione preventiva e funzionale al contenimento degli ingressi in Casa di Lavoro?

In un momento storico nel quale è richiesta l'adozione di comportamenti virtuosi utili a ridurre gli effetti afflittivi dell'esecuzione penale, a ridurre i costi non solo di gestione della pena ma anche di miglior efficienza, chiediamoci: non si potrebbe sollecitare e promuovere l'individuazione, nell'ambito di ogni Regione, nel solco della realizzazione dei circuiti regionali ex art.115 d.p.r. 30 giugno 2000 n.230, di una Sezione di Istituto Penitenziario nel quale dare esecuzione alla misura di sicurezza della Casa di Lavoro o Colonia Agricola a cui possono essere rinviate tutte le persone di quel territorio?

Non credo sia azzardato affermare che potrebbero convivere nella sezione semiliberi e/o dimittendi.

L'introduzione di tale soluzione avrebbe il merito, sotto il profilo del trattamento, di rinforzare e sostenere, a partire dall'esecuzione della pena, l'accesso a percorsi trattamentali esterni funzionali anche alla valutazione della pericolosità sociale esperibili in licenza o in semilibertà in qualsiasi momento.

Negli articoli dell'Ordinamento Penitenziario, "detenuti" ed "internati" sono nominati indistintamente, ma il quadro di riferimento normativo in merito all'esecuzione della misura di sicurezza fa riferimento al c.p.p.

Nei casi in cui non si presentassero alternative all'applicazione della misura di sicurezza detentiva, la valutazione e l'adeguamento dei possibili percorsi trattamentali esterni può essere più tempestiva e flessibile, i contatti tra l'internato e gli operatori di riferimento più diretti, con conseguente accesso a licenze che ne possono favorire la verifica e la fluidità delle informazioni.

In tal modo si potrebbe consentire l'abbattimento dei tempi di attesa dei riscontri o la valutazione degli esiti e la frammentarietà trattamentale che deriva, al contrario, dalle modalità di internamento in essere.

Sotto il profilo generale delle politiche sociali, la presenza in loco, in un unico contesto regionale, delle persone soggette alla misura di sicurezza detentiva agevola la possibilità di quantificare, misurare e dare evidenza all'incremento della sua applicazione, quando e nella misura in cui risulta la traduzione di politiche securitarie.

Margara, per riprendere un riferimento noto a tutti, dà a queste scelte il nome di "detenzione sociale" per indicare come il penitenziario costituisca il contenitore in cui la marginalità sempre maggiore della società decanta, attraverso modalità di carcerazione fortemente connotate da istanze neutralizzatrici.

L'organizzazione attuale che dissemina in quattro strutture sul territorio nazionale le persone soggette ad internamento a cui ciascuna arriva singolarmente, con la sua storia e dal suo territorio, senza una visione d'insieme sembra essere funzionale al misconoscimento delle responsabilità sociali che impegnano tutte le Amministrazioni pubbliche.

Il livello regionale, del Provveditorato, è identificato quale momento di snodo attraverso il quale l'indirizzo nazionale della politica penitenziaria deve tradursi in scelte progettuali per l'individuazione degli obiettivi da raggiungere in una visione aderente alla specificità del territorio, quale macro-struttura di riferimento. Ad esso, richiamando il contenuto della Circolare relativa alla costituzione dei circuiti, viene ricondotta la potestà e la visione d'insieme, per porsi come interlocutore di Regioni, Province ed Enti a cui è attribuita la competenza dei settori che interessano più direttamente il mondo penitenziario e la programmazione, per le diverse sedi, di interventi integrati e sinergici, in materia di lavoro, formazione professionale, istruzione, sanità.

In tema di politiche sociali, la presenza in loco, su quel determinato territorio, 1. delle persone soggette alla misura di sicurezza detentiva e non; 2. dell'Amministrazione deputata alla concreta gestione dell'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza; 3. dell'Autorità giudiziaria che adotta e applica il/i provvedimenti; può favorire, condizionare e incidere nella programmazione dei servizi e degli interventi per incoraggiare l'accesso alle opportunità, ai progetti e alle iniziative realizzate o proposte in tema di integrazione sociale?

Sarà un caso che in questa Regione, che vantava la presenza di ben due Case di Lavoro (perché gli Istituti di Castelfranco Emilia e di Saliceta San Giuliano erano originariamente tali), non si registra, né si è registrato per il passato il ricorso all'applicazione della misura di sicurezza?

Non è questo il momento per introdurre altri argomenti ma la misura di sicurezza, immutata nella sua esecuzione, trova nel tempo sempre diversi bersagli per i quali occorre conoscere, cercare i meccanismi, le leve, per disinnescarne le potenzialità.

I bersagli attuali sono le persone straniere. All'applicazione in sentenza dell'espulsione fa seguito la richiesta di revoca alla quale viene data risposta positiva, nel caso in cui le condizioni e i riferimenti della persona sono valutati adeguatamente. Tuttavia, anche in tal caso può essere applicata la libertà vigilata e/o il suo aggravamento e comincia

così il carosello, la girandola a vuoto: che vede la richiesta di accesso a percorsi esterni limitata, condizionata dall'esclusione derivante dal mancato permesso di soggiorno e di una residenza.

Tra 205 persone ammesse a misure alternative nell'arco di tempo di un anno da settembre 2012 a settembre 2013 gestite dall'UEPE di Modena sono state intercettate 26 applicazioni di misura di sicurezza. In 20 casi si trattava di espulsione (quindi riferita a cittadini di origine non nazionale) ed in 4 casi di applicazione della libertà vigilata ad italiani.

Nei confronti di queste persone si è gestita l'applicazione della misura di sicurezza, con questi risultati: nei confronti dei cittadini non nazionali, in 8 casi è intervenuta la revoca dell'espulsione, in 2 casi è stata applicata la libertà vigilata, in 6 casi è incorsa l'espulsione ed in 4 casi si è in attesa dell'udienza di riesame.

Forse occorrerà attrezzarsi per un'altra giornata di studio a cui invitare anche altri interlocutori per evitare che le persone di origine non nazionale, che richiedono la revoca dell'espulsione, registrino il cronicizzarsi della loro condizione di internati per l'assenza di prospettive di reinserimento – a cui non possono accedere per legge – e l'impossibilità a rientrare nel Paese d'origine quando questi vengono annoverati tra i cd. "Stati canaglia", nei quali, per la sistematica violazione dei diritti umani, occorre evitare il rientro forzato.

Massimo Pavarini

Ordinario di Diritto Penale, Università degli Studi di Bologna

Ringrazio Patrizia Tarozzi perché ha posto delle questioni che erano state aperte ma non completamente sviluppate negli interventi precedenti. Faccio un rapido punto. Sarebbe importante sapere delle cose che non sappiamo, come sempre succede. Sospettiamo, ma sul sospetto io non amerei costruire dei grandi castelli. Sospettiamo alcune cose ma non ne abbiamo la certezza. Perché?

Perché non c'è ricerca su questo tema. Questo lo rivolgo direttamente come appello a chi in questo luogo rappresenta l'Amministrazione Penitenziaria.

Ad esempio: sarebbe importantissimo sapere quante persone arrivano in Casa di Lavoro per violazione della libertà vigilata. Sarebbe importante saperlo, perché i dati diffusi sono spesso frutto di una ricerca dei singoli operatori. Un minimo di ricerca sistematica sulle revoche o sulle proroghe, ad esempio, sarebbe fondamentale: come avvengono, effettivamente?

Se non conosciamo questi elementi è molto difficile costruire una prospettiva un minimo credibile, riformista, per cercare di superare questo impasse che effettivamente appare insopportabile.

Secondo punto. Giustamente diceva la dottoressa Tarozzi: vorremmo che le opportunità della presa in carico avvenissero durante l'esecuzione della pena, per cui non si declinasse l'assenza di queste in tema di pericolosità, con conseguente apertura di un circuito infernale da cui sembra impossibile venire fuori. Certamente sarebbe importante. Però nasce subito un problema. Abbiamo perso ogni criterio di territorializzazione della pena: in assenza di una territorializzazione è molto difficile in fase esecutiva riuscire ad avviare un percorso virtuale, mancando di ogni rapporto con il territorio.

Noi tutti veniamo, soprattutto chi ha i capelli bianchi come me, da un'esperienza in cui si è creduto nella territorializzazione. Con quanto ne è conseguito (lotta al terrorismo

e immigrazione) è saltato completamente ogni criterio.

Oggi è diventato quasi impraticabile in fase di esecuzione agganciare il soggetto al territorio sul piano dei servizi. Perché dico questo? Perché quello che è più odioso tra l'odioso in questa materia è che, se la pericolosità viene declinata come assenza di presa in carico (perché è questo il suo vero nome), il detenuto in fase di esecuzione della pena ha due opportunità di costruirsi una valutazione prognostica favorevole di non pericolosità: o attraverso risorse proprie, o attraverso il sistema pubblico. Non ne esistono delle altre.

Io credo che esistano dei privilegiati che evidentemente possono costruirsi queste risorse sul piano privato e per quelli immediatamente interviene la revoca o comunque la non esecuzione della misura di sicurezza, perché non viene diagnosticata la prognosi infausta di pericolosità.

Manca invece il piede pubblico, e manca sempre di più. Io non riesco ad immaginare se, allo stato attuale, la situazione è già completamente disperata o ancora prossima alla disperazione. Però qui c'è il problema vero e proprio. Allora, mi dico: cominciamo a segnare delle contraddizioni in cui non possiamo ricadere ancora.

Quando sono state immaginate le due misure (le "Case di Lavoro" e le "Colonie Agricole"), nella testa di Rocco era ben chiaro il loro significato: la terapia doveva essere costituita dall'inserimento lavorativo, come operaio o come contadino. Eravamo in un mondo ottocentesco, allora.

Oggi siamo ancora qui a distinguere tra opzione per un mondo agricolo o per uno industriale, quando viviamo già in una fase di postmodernità deindustrializzata!

Ciò significa che occorre reinventare completamente il contenuto trattamentale delle misure di sicurezza per imputabili. In caso contrario, è evidente che ciò che ne rimane è solo una scatola vuota con funzione neutralizzante, incapacitante e paradossale.

Qui siamo in una situazione veramente grottesca perché non si neutralizza una pericolosità preesistente: si interna a seguito di una costruzione fallimentare del percorso detentivo. Dopodiché, risulta evidente l'impossibilità di uscire da questa situazione.

Lasciamo ora la parola al dott. Roberto Mazza, Magistrato di Sorveglianza di Modena.

Roberto Mazza

Magistrato di Sorveglianza di Modena

Il codice Rocco, com'è noto, introduce nell'ordinamento penale italiano il c.d. sistema del doppio binario collocando accanto alla pena, costruita unicamente con funzione retributiva/afflittiva/generalpreventiva e di difesa sociale, un istituto di nuovo conio quale le misure di sicurezza, nelle varie tipologie e in particolare quelle detentive, con finalità di prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati attraverso un intervento sul soggetto che si è già reso autore di condotte criminose, come tali fortemente indiziarie della probabilità di ricadute nel reato e, dunque, della sussistenza della pericolosità sociale nella nozione desumibile dall'art. 203 c.p. sulla base degli elementi oggettivi e soggetti indicati nell'art. 133 c.p. (tralascio qui per brevità le ipotesi di applicazione delle misure collegate ai c.d. quasi reato – reato impossibile ex art. 49 c.p., accordo criminoso non eseguito e istigazione a commettere un delitto non accolta di cui all'art. 115 c.p., che sono nella pratica assolutamente marginali e nella mia esperienza professionale del tutto sconosciuti).

In tale impianto, non v'è dubbio che lo scopo precipuo dell'auspicata emenda del soggetto mediante l'attività di rieducazione in un contesto in cui residua comunque un profilo di afflittività, sia – in linea con il contesto politico-giudiziario in cui si colloca quel codice – la difesa sociale piuttosto che quello di favorire attraverso il trattamento la crescita personale dell'individuo e la sua reinclusione sociale.

Su questo impianto, sopravvissuto anche alle fondamentali innovazioni introdotte dalla Carta Costituzionale riguardo al sistema dell'esecuzione penale, in primis con l'attribuzione alla pena della finalità rieducativa che viene ad affiancarsi a quelle tradizionalmente assegnate (art. 27 Cost.), nella permanenza delle misure di sicurezza (espressamente previste dall'art. 25 Cost. che conferma il principio di legalità che le governa), si innesta la specifica normativa dell'Ordinamento Penitenziario (L. n. 354/1975 e succ. modifiche) che, nello statuire in applicazione dei principi costituzio-

nali i criteri ispiratori e le caratteristiche proprie del trattamento penitenziario quale percorso rieducativo, li riferisce espressamente anche all'esecuzione delle misure di sicurezza detentiva (art. 1 della L. n. 354 che richiama espressamente gli internati).

In tale ottica, dunque, lo scopo di garanzia degli interessi sociali assegnato alla misura di sicurezza detentiva dal codice Rocco da conseguirsi in un contesto sostanzialmente segregante dell'internato nel quale viene svolta l'attività rieducativa tipica della Casa di Lavoro, cioè l'impiego in un'attività lavorativa di tipo prevalentemente artigianale o industriale, viene rimodulato ponendo al centro della misura la persona stessa dell'internato nei cui confronti il trattamento rieducativo deve essere attuato secondo un criterio di individualizzazione dello stesso in rapporto alle sue specifiche condizioni personali, mirando al suo reinserimento sociale anche attraverso la promozione di contatti con l'ambiente esterno durante l'esecuzione della misura (art. 1 cit., ultimo comma; art. 13 L. 354).

Dunque, il percorso di recupero sociale anche degli internati, non può prescindere dalla situazione personale di chi è sottoposto alla misura (qualità, situazione di fragilità personali/familiari/sociali che direttamente o indirettamente hanno contribuito all'agire antigiusdittico di rilievo penale la cui persistenza condiziona il cammino di rientro nella legalità) e deve svolgersi in condizione opposta a quella di segregazione/marginalizzazione favorendo al contrario per quanto possibile occasioni di osmosi con l'ambiente esterno sia includendo negli interventi trattamentali servizi e realtà territoriali, sia attuando la progressione trattamentale attraverso una graduale sperimentazione dell'internato nel territorio.

Il trattamento nella Casa di Lavoro dovrebbe da un lato assicurare a chi ne è destinatario occasioni di impiego lavorativo in attività qualificata che possano svolgersi in ambiente intramurario e che abbiano valenza professionalizzante e di crescita personale aiutandolo a costruire una identità matura e acquisire senso di responsabilità, e dall'altro favorire i contatti con il territorio per incrementare quel percorso di rientro nella legalità e renderlo tendenzialmente stabile nel tempo, partendo da e valutando progressivamente le condizioni specifiche di ciascuno di essi per capire quali abbiano contribuito al loro agire antigiusdittico e quali risorse devono essere messe in campo per favorire il loro superamento al fine di elidere o attenuare la pericolosità sociale che si è già manifestata nel compimento del reato – nella stragrande maggioranza dei casi

delle plurime condotte criminose – trattandosi, come detto, di misura post delictum. Se questi sono i presupposti, per riflettere sulla situazione del “trattamento in Casa di Lavoro” bisogna considerare chi sono nel presente le persone internate e quali risorse sono disponibili per adempiere al compito che ho descritto.

Senza, ovviamente, alcuna pretesa di completezza, ho raccolto e vi consegno, sperando di non annoiarvi ulteriormente, alcuni dati relativi alla situazione della Casa di Reclusione che oggi ci ospita e che è l’istituto in territorio modenese in cui viene eseguita la misura, dei due esistenti fino al giugno dello scorso anno quando è stata chiusa la Casa di Lavoro “Saliceta San Giuliano” danneggiata dal sisma e che per molti anni, mi pare, sia stato l’unico istituto penitenziario sul territorio nazionale interamente destinato all’esecuzione della misura in questione (tutte le altre erano sezioni di Case di Reclusione).

Questi dati, a mio parere, indicano come riguardo alla gran parte dei soggetti sottoposti a misura di sicurezza detentiva sia ravvisabile una molteplicità di fattori concausanti il loro agire illecito (personalità antisociale, problematiche di dipendenza patologica, contesti socio/familiari, ecc.), molti dei quali sono sostanzialmente riconducibili a una condizione di disadattamento e marginalità sociale, non raramente indotta da lunghi periodi di istituzionalizzazione penitenziaria, su cui si innesta spesso la incapacità della persona di aderire in modo maturo al processo di recupero sociale, ovviamente da intendersi non certo come imposizione di modelli di vita ma come offerta di opportunità e strumenti per acquisire e interiorizzare valori diversi da quelli che lo hanno portato al delitto sicché possa proseguire il proprio percorso di vita in modo non trasgressivo in primis delle norme penali. Sotto tale aspetto a mio avviso è interessante il dato relativo agli internati in questa Casa di reclusione ai quali la misura di sicurezza detentiva è stata applicata non originariamente (da sentenza o da dichiarazione di delinquenza qualificata) ma per la conversione in aggravamento della libertà vigilata a seguito di gravi e ripetute violazioni di quella misura di sicurezza, anche con ricadute in reati, e conseguente necessità di maggior controllo e contenimento degli stessi durante l’opera di rieducazione (attualmente ben il 45% degli internati è in tale situazione).

Attualmente nella Casa di Reclusione sono presenti 90 internati (altri 16 si trovavano in licenza finale di esperimento, altri 51 internati sono temporaneamente collocati

presso altri Istituti penitenziari per espiazione di pena).

Tra gli internati, il 62% presenta problemi di tossicodipendenza, il 21% ha problemi di alcoldipendenza, il 12% ha entrambe le problematiche (a tal proposito vi pregherei di notare che ci troviamo sostanzialmente vicini alla totalità), il 20% ha problematiche di tipo psichiatrico sebbene non tali da costituire infermità psichica ai sensi dell'art. 212 c.p. e il 15% presenta rilevanti disagi psicologici.

A fronte della presenza così alta di soggetti molto complessi dal punto di vista personale e della correlata necessità che il percorso trattamentale coinvolga in tutte le sue fasi (osservazione, interlocuzione con il soggetto per favorirne la riflessione e la revisione critica, sostegno psicologico, rapporti con i vari servizi interessati, elaborazione e concretizzazione di un progetto reinseritivo/risocializzativo) una serie di figure professionali sia strutturate nell'area educativa e nell'area sanitaria, sia facenti parte degli esperti ex art. 80 O.P., le risorse strutturali utilizzabili nell'intervento trattamentale degli internati sono le seguenti, tenendo conto, peraltro, che vi sono anche i detenuti della custodia attenuata:

- n. 2 educatrici (su 3 in organico, già evidentemente sottodimensionato);
- n. 1 psicologo (con doppio incarico di psicologo del Ser.T. e di esperto ex art. 80 O.P.), con un monte ore complessivo di 12 ore mensili;
- n. 1 psichiatra per 24 ore mensili;
- l'Equipe Ser.T. composta, oltre che dal Direttore e dal Comandante di Reparto, da un assistente sociale, un medico dell'area sanitaria, un medico del Ser.T., un educatore del Ser.T. e l'esperto psicologo.

Quanto alle opportunità lavorative, che costituiscono uno degli strumenti principali per l'acquisizione o riacquisizione di abilità, di capacità relazionali, di osservanza delle regole, ecc. e che dovrebbe costituire il fulcro della misura stessa, l'entità delle occasioni lavorative risentono pesantemente della diminuzione dei fondi destinati alla retribuzione del lavoro penitenziario, considerato che per il 2013 vi è stata una riduzione di oltre il 27% (passando da 110.600 euro del 2012 a 80.000 euro del corrente anno): infatti nel lavoro interno, pur essendovi oltre alle possibilità di impiego nei tradizionali servizi dell'Istituto anche una azienda agricola, vi sono attualmente 41 internati che

prestano attività lavorativa a turnazione con rotazione ogni 15 giorni.

Né il periodo di fortissima crisi economico/finanziaria complessiva del Paese consente di essere ottimisti per il futuro.

Parimenti avviene per l'accesso al lavoro esterno la cui offerta, in gran parte sostenuta da finanziamenti degli enti locali soprattutto per soggetti – quali molti internati – che come detto spesso provengono da situazioni di grave marginalità sociale originaria o conseguente a lunghi periodi di istituzionalizzazione penitenziaria e sono deprivati di risorse autonome, si è drasticamente ridotta per il crollo delle risorse dedicate all'area del disagio sociale nel contesto di crisi economica anche in aree come quelle dell'Emilia Romagna dove tradizionalmente è molto forte e radicata la rete di supporto pubblico-privato.

Nel Programma annuale 2013 di ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale, a fronte di un aumento del carico di presenze di persone in esecuzione penale nel territorio modenese a seguito del considerevole ampliamento della Casa Circondariale di Modena, certamente non bilanciato dalla chiusura della Casa di Lavoro di Saliceta San Giuliano, il finanziamento destinato al territorio del Comitato per l'esecuzione penale adulti di Modena è stato ridotto del 14,6%.

Parlando di elementi strutturali che contribuiscono a pregiudicare non poco la realizzazione di idonei percorsi di recupero e inserimento sociale, non posso non citare la collocazione sul territorio degli stessi Istituti di esecuzione della Casa di Lavoro, che già per la loro esiguità numerica e ancor più per la provenienza territoriale di moltissimi internati non solo ben difficilmente possono rispondere al criterio elettivo della prossimità del luogo di esecuzione penale al contesto familiare previsto dall'art. 42 della L. 354 che vale anche per gli internati, ma soprattutto comporta spesso l'oggettiva interruzione di contatti diretti con i familiari impossibilitati anche a svolgere i colloqui e con pregiudizio del processo di responsabilizzazione personale che trova negli affetti familiari motivi di stimolo, e rende ulteriormente farraginosa e rallentata la realizzazione dei percorsi reinseritivi nei contesti territoriali di provenienza per le difficoltà di rapportarsi efficacemente con i vari servizi di appartenenza il cui intervento è sempre più necessario per quanto ho detto sopra in merito alla tipologia della popolazione internata.

Basta considerare che degli attuali internati a Castelfranco Emilia solo il 3% proviene

dall'Emilia-Romagna e ben il 37% proviene dalla Lombardia, il 27% dalla Campania e il 12% dalla Sicilia.

Né, pur non disconoscendo la valenza criminogena che a volte può assumere il permanere del soggetto in contesti sociali fortemente devianti, non può essere ricondotta alla misura della Casa di Lavoro anche la finalità di allontanamento quale attuazione di politiche di sicurezza di questo o quel territorio, talvolta collegate a situazioni di "ricollocaimento" nel territorio nazionale di un numero elevato di soggetti ex detenuti a seguito di provvedimenti clemenziali, come pare essere avvenuto nel 2006.

Ancora più difficile è la realizzazione di percorsi rieducativi e di inserimento sociale per gli internati stranieri, presenti attualmente in proporzione del 10%, in ragione della frequente assenza totale di risorse esterne, di condizioni personali (incertezza sulla loro identità anagrafica, carenza di titolo di soggiorno, ecc.) che consentano anche solo l'avvio di una fase sperimentale esterna.

Allora, lasciando alla riflessione che seguirà la valutazione sulla esistenza di spazi di sopravvivenza della misura di sicurezza detentiva e del sistema dualistico di intervento personale nei confronti dell'autore di reati, anche alla luce del finalismo rieducativo della pena (della quale tuttavia non si può disconoscere la fragilità attuale spesso per ragioni identiche a quelle rilevabili nell'esecuzione della misura di sicurezza, tant'è che non appare lontana dal vero l'affermazione di Marcheselli secondo cui la misura di sicurezza rappresenta la certificazione del fallimento rieducativo della pena nelle sue varie forme di detenzione o di misura alternativa; cfr. "Il Giudice di Sorveglianza", pag. 147), mi pare incontestabile che fin quando essa permarrà nell'ordinamento giuridico per far sì che la Casa di Lavoro non sia una misura con carattere pregnante di afflittività correndo il concreto rischio di produrre ulteriore emarginazione sociale del soggetto che vi è sottoposto e alimentando così le criticità personali che spesso costituiscono l'humus delle sue condotte antisociali, è indispensabile che il sistema penitenziario che se ne occupa sia adeguatamente strutturato nel territorio e possa fruire di tutte quelle risorse di personale, professionali ed economiche che consentano davvero di improntare il trattamento rieducativo alle finalità che l'ordinamento vuole perseguire attraverso di esse.

Il problema non è certamente nuovo, se è vero che già nel 1972 la condizione del trattamento attuabile di fatto nell'esecuzione della Casa di Lavoro non la rendesse spesso

differenziabile dalla detenzione è stato motivo di dubbio sulla legittimità costituzionale della misura (v. ord. 24.1.1972 MdS Pisa) come è noto disatteso dalla Corte Costituzionale che non ritenne che la denunciata identità derivante da ritardi e carenze nell'applicazione della particolare normativa vigente in materia di misure di sicurezza detentive avesse rilevanza nel giudizio di costituzionalità (v. sent. n. 110 del 23.4.1974). Segnalo, inoltre, che sulla conformità della Casa di Lavoro alle norme costituzionali e a quelle convenzionali (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e Carta dei diritti dell'Unione Europea) è di recente intervenuta anche la Corte di Cassazione che ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità (v. Cass. Sez. I, sentenza n. 2616 del 21.11.2012/17.1.2013, Salzano).

Probabilmente il problema è stato disatteso nel tempo perché fino ad epoca abbastanza recente la misura aveva avuto una applicazione numericamente marginale, ma i dati che ho prima citato – per quanto parziali – mostrano il mutamento di situazione e, dunque, a mio avviso il problema è di scottante urgenza, sebbene venga in qualche modo cannibalizzato dalla drammatica situazione carceraria e, tra le misure di sicurezza, da quelle di contenuto psichiatrico, che di fatto monopolizza il dibattito sulle emergenze del sistema penitenziario.

Anche per questo ritengo che l'iniziativa di questo convegno sia importante, contribuendo a trovare spazi di riflessione sulle misure di sicurezza ed in particolare sulla Casa di Lavoro.

Massimo Pavarini

Ordinario di Diritto Penale, Università degli Studi di Bologna

Ringrazio il dott. Roberto Mazza per averci offerto una fotografia dell'esistente, ma anche molte proposte ed alcune inquietudini su cui riflettere. Qui ne riprendo solo alcune.

Come si colloca la questione delle misure di sicurezza personali e detentive per imputabili rispetto alle vicende connesse al finalismo ri-educativo della pena e soprattutto alla flessibilizzazione della pena in fase esecutiva? Questo è un problema che non si può trascurare.

C'era stato, in passato, chi aveva confidato nel fatto che, con la legge Gozzini del 1986 (insomma, con la flessibilizzazione), la pena si fosse oramai fatta carico di tutte le funzioni inclusive, per cui poteva dirsi trasformata in una specie di misura di sicurezza determinata nel massimo. Ipotesi interpretativa alquanto illusoria, dietro cui si nascondeva non poca confusione: l'ho sempre sospettato e oggi i nodi tornano al pettine.

Secondo profilo problematico: siamo in grado di rivisitare i presupposti della pericolosità sociale degli imputabili? Questa mi sembra la condizione pregiudiziale ad ogni tentativo di uscire dalla sola denuncia della crisi in favore di una prospettiva riformatrice. Mi ricordo che quando mi occupavo, tempo addietro, dei rapporti tra psichiatria e sistema di giustizia penale si viveva nell'assoluta ignoranza di chi fossero i cd. "prosciolti folli" in O.P.G.

E l'ignoranza è veramente cattiva consigliera: ricordo che molti di quelli che si occupavano a diverso titolo della questione erano disposti a mettere la mano sul fuoco che in O.P.G., tolti i periziandi e gli osservandi, in esecuzione ci fossero solo poche centinaia di sofferenti psichici, autori di reati di basso profilo, che erano stati in qualche modo abbandonati dal servizio psichiatrico territoriale perché non in grado di farsene carico. Poi qualche ricerca è stata fatta e ha mostrato che la situazione era diversa: la maggior parte dei folli rei internati in esecuzione della misura di sicurezza era autore di reati

gravi o gravissimi (quasi la metà era omicida).

Questo dato, permettete, cambia e non di poco la prospettiva di come riformare o di come abrogare gli O.P.G. Questo non vuol dire che i folli rei in O.P.G. non siano essi pure "scarti", ma scarti del servizio psichiatrico antimanicomiale perché particolarmente pericolosi.

Ora mi domando: rispetto alle misure di sicurezza personali e detentive di cui parliamo oggi, un po' di dati ce li vogliamo comunicare? Adesso abbiamo appreso che circa il 45% viene dalla libertà vigilata, ma di questi quanti sono autori di reati contro la persona? Quanti sono gli omicidi? Penso che ci sia bisogno di disegnare con precisione questa mappa, prima di decidere nel merito.

Altro punto, che è un punto delicatissimo perché nuovo. Il dott. Mazza ha fatto cenno ad alcune oscillazioni giurisprudenziali, ma possiamo anche andare oltre.

Oggi c'è un'insofferenza, avvertita credo anche dalle Corti di legittimità, sulla nozione di "infermità" intesa tradizionalmente come "malattia", secondo la concezione rocchiana, tant'è che Rocco faceva divieto di perizia criminologica e non considerava i disturbi della personalità, come gli stati emotivi e passionali.

Oggi sta cambiando anche questo. Nei contesti internazionali è già cambiato molto. Le nevrosi, i disturbi della personalità, gli stati emotivi sono tutti fattori che alterano significativamente la capacità cognitiva e volitiva dell'attore e quindi sono realtà che mettono in questione in termini nuovi la stessa categoria della pericolosità sociale.

E' su queste alterazione psicologiche che si stanno sperimentando anche nuove modalità trattamentali. L'esperienza pilota introdotta in Inghilterra già dagli anni '70 sui sex offenders o sugli autori di reati seriali di sangue pone come condizione pregiudiziale la volontarietà del trattamento, come per dire che queste patologie non si curano con trattamenti obbligatori. Ma i risultati di queste nuove terapie sono ancora molto dubbi. Insomma: non c'è ancora una medicina capace di risolvere il problema e pertanto ci stiamo avventurando in un'area estremamente problematica. Tuttavia ciò non toglie che questi sono proprio i problemi nuovi che dobbiamo affrontare.

Ultimamente anche in Italia si è manifestata una giurisprudenza che ha messo in crisi l'idea che l'imputabilità possa essere negata solo di fronte all'accertamento di gravi psicosi.

Probabilmente anche da noi si sta aprendo uno spazio nuovo che dovrebbe vederci

più attenti nel progettare il futuro, se futuro deve esserci, delle misure di sicurezza per i cosiddetti imputabili.

Desi Bruno

Garante delle persone private della libertà personale, Regione Emilia-Romagna

Desidero aprire il mio intervento con una considerazione: quando si parla di carcere, in generale, spesso si fa fatica ad essere contenti di qualcosa.

Invece oggi io credo che possiamo essere molto soddisfatti. Sono molto soddisfatta di questo incontro che siamo riusciti a costruire, sono contenta della presenza degli internati, sono contenta della possibilità che si arrivi a delle conclusioni in cui è il Presidente Tamburino a dare un contributo su questo tema così poco trattato.

Ho cominciato ad occuparmi delle misure di sicurezza detentive quando ero Garante del Comune di Bologna, nel 2010: nell'ambito di un ciclo di incontri sul tema delle misure di sicurezza per persone imputabili e non imputabili, tenutosi presso il palazzo comunale, invitai la dott.ssa Dallari, direttrice della Casa di Lavoro di Saliceta San Giuliano.

Ebbene, ricordo lo stupore che manifestò rispetto ad un invito che non aveva mai ricevuto: nessuno, infatti, ha mai avuto un interesse particolare ad affrontare il tema delle misure di sicurezza.

Da Garante Regionale, mi sono occupata dell'argomento specialmente quando, a causa del terremoto del 2012, ho affrontato – con le mie possibilità di intervento – il tema del trasferimento di una parte degli internati di Saliceta a Castelfranco, dopo una loro prima dislocazione da Parma segnata da alcune contraddizioni.

Poi quel passaggio si è chiuso ed oggi qui ci troviamo a ragionare e a riflettere su questo tema.

Ora io vorrei partire per arrivare poi a dare una risposta, che evidentemente è la mia risposta, o meglio un mio contributo.

Ho ascoltato con grande attenzione tutto quello che fino adesso è stato detto e inizierei da un tema che è stato posto ripetutamente (anche dal dott. Mazza sul finire del suo intervento) perché mi serve per chiarire alcune questioni sulle categorie di

persone. Poi farò un passo indietro.

Si parla degli stranieri in misura di sicurezza detentiva.

Il numero non è enorme, ma comunque si tratta di un dato significativo. Si tratta di persone alle quali la misura di sicurezza dell'espulsione è stata convertita in quella della Casa di Lavoro.

In alcuni casi, infatti, non è possibile l'espulsione nei Paesi di appartenenza perché questi rientrano nell'elenco dei cosiddetti "Stati canaglia" (si pensi alla Siria o alla Tunisia). In altri casi, invece, non si può procedere all'espulsione perché non è stato possibile procedere all'identificazione della persona straniera.

Anche all'interno della casa di lavoro di Castelfranco ci sono persone in questa situazione. Ad esempio, è presente una persona di origine bosniaca che si trova in Italia dai tempi della guerra in Bosnia-Erzegovina: il suo Paese non lo riconosce e questo fa sì che, con ogni probabilità, venga trattenuto in Casa di Lavoro ancora a lungo, fino a quando non si verranno a creare le condizioni per una diversa modalità di presa in carico.

Di certo la misura di sicurezza detentiva non è una buona soluzione per le persone straniere irregolari che non hanno il permesso di soggiorno e non potranno mai essere identificate, esattamente come non lo è il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione.

E' quindi necessario aprire un ragionamento (che è prima di tutto un ragionamento di ordine normativo) sul destino di queste persone. Infatti, la legge non impedisce affatto che possano accedere a percorsi di alternative o al lavoro come momento fondante del trattamento.

Ad esempio, esiste già una circolare del Ministero del Lavoro (applicabile anche agli internati) che consente il collocamento lavorativo degli stranieri irregolari muovendo dall'equiparazione tra sentenza di condanna e titolo di soggiorno.

Se così è, come è, perché non sfruttare questa possibilità? Poi, certo, prima o poi arriverà comunque il momento dell'espulsione oppure, in assenza di riconoscimento da parte del Paese d'origine, il momento del reingresso in quel girone infernale costituito dalla permanenza sul territorio in assenza di un'identità certa.

Tuttavia, non è affatto vero che non è possibile far nulla per le persone in misura di sicurezza detentiva.

Addirittura, ritengo che si possa affrontare la questione in termini radicali: davvero non possiamo rinunciare alla misura di sicurezza detentiva per le persone imputabili? Affronterò anche la questione della pericolosità sociale, ma ora vorrei sottolineare che – a ben vedere – abbiamo bisogno della misura di sicurezza come strumento per tamponare situazioni che non si riesce a gestire diversamente e che stanno, peraltro, aumentando.

Innanzitutto, mi riferisco al tema della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza.

I numeri sono già stati riferiti e anche io li ho potuti riscontrare di persona, nel corso delle visite a Castelfranco.

Prima Massimo Pavarini poneva una domanda molto importante: nei confronti delle persone che si trovano in Casa di Lavoro non dobbiamo forse riconoscere il fallimento della finalità trattamentale della pena scontata in carcere?

Se persone con problematiche così marcate (come quelle legate all'assunzione di sostanze stupefacenti) arrivano in una Casa di Lavoro non si può dubitare della loro inadeguata presa in carico. Certamente qualcosa non ha funzionato: all'interno del carcere o nel rapporto con il servizio sanitario o con le risorse del territorio.

Quando si arriva a questo punto, nell'ultimo segmento della selezione penale, anche se si vuole provare ad intervenire inizia l'estenuante balletto di "chi si deve occupare di che cosa".

Questo accade per un problema che riguarda fondamentalmente le risorse da destinare agli interventi. Da questo punto di vista, tutti sappiamo che oggi il requisito fondamentale per accedere alle risorse è rappresentato dalla residenza.

Eppure, la quasi totalità delle persone internate a Castelfranco non ha residenza in Emilia-Romagna.

Ecco, quindi, che anche per quanto riguarda l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di lavoro diventa importante garantirne la "territorialità". Se la misura viene eseguita nel proprio territorio di residenza, diventa più facile trovare le risorse per garantire il reinserimento della persona internata.

Diversamente, si verificano situazioni paradossali come quella per cui – per avere un colloquio con il proprio Ser.T. di riferimento – occorre affrontare anche viaggi lunghi e impegnativi perché il Ser.T. della struttura deve necessariamente mettersi in contatto con quello di provenienza. E questo succede praticamente per tutto.

Rispetto a problematiche come la tossicodipendenza o l'alcoldipendenza, pertanto, non bisognerebbe anticipare il momento della presa in carico, per evitare che le persone affette da queste patologie arrivino in Casa di Lavoro?

Quello della tossicodipendenza è un problema che investe il nostro Paese rispetto al numero delle presenze in carcere e alla sua scarsa presa in carico dal punto di vista numerico. Infatti, a legislazione più volte cambiata nel corso degli anni, il numero dei tossicodipendenti in carcere si mantiene stabile, mentre quello delle persone in custodia attenuata è andato sempre più calando. Questo è un dato di realtà, che si è verificato anche nella struttura di Castelfranco.

Altro nodo problematico: quello delle persone portatrici di disturbi di tipo psichiatrico.

Evidentemente, queste persone necessitano di un importante intervento mirato, a maggior ragione in presenza di una doppia diagnosi.

A questo proposito, si pone un problema ben presente anche all'Assessorato regionale competente: bisogna occuparsi di tutti coloro che, da qualunque territorio regionale, transitano per la struttura di Castelfranco Emilia o bisogna prioritariamente investire risorse per coloro che hanno un aggancio con il territorio emiliano-romagnolo? Sul punto occorre uno sforzo di onestà intellettuale. Fra le persone internate si registrano sempre più problemi manifesti di disagio sociale, di tipo sanitario (la dipendenza da sostanze, il disagio psichico), sociale, comportamentale. Il lavoro non c'è, ma onestamente sono sempre meno le persone che – proprio a causa delle problematiche evidenziate – sarebbero effettivamente in grado di svolgere un'attività lavorativa vera e propria.

Su questo scenario si apre una domanda veramente cruciale: la nostra società ha veramente bisogno delle misure di sicurezza detentive per persone imputabili? Queste misure costituiscono validi strumenti di difesa sociale o piuttosto servono in qualche modo a "giustificare" l'esistente?

Dal mio punto di vista, non è con le Case di Lavoro che ci possiamo difendere dal pericolo della reiterazione del reato.

Ha ragione il dott. Mazza: se dovessimo contare tutti coloro che, astrattamente, potrebbero essere destinatari di una dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato, ci troveremmo di fronte a numeri spaventosi.

Quando gli internati ci chiedono: “ma perché è toccato proprio a noi e non ad altri?” pongono un problema vero. L'internamento in Casa di Lavoro viene applicato in un numero risibile di casi: così non avviene, invece, per altre misure di sicurezza come l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato o la libertà vigilata.

In venticinque anni di professione come avvocato, personalmente l'avrò vista applicata un paio di volte. Questo accade non solo in Emilia-Romagna, ma anche nelle altre Regioni di Italia.

In altre contingenze storiche, nelle Case di Lavoro sono state internate persone appartenenti alla criminalità organizzata ritenute “non trattabili” nei territori di appartenenza: ma oggi il fenomeno non è quantitativamente rilevante.

Tutto questo mi porta a sostenere che i tempi sono maturi per un ripensamento sui presupposti stessi delle misure di sicurezza per autori di reato imputabili.

Ma non è tutto. Vorrei anche condividere una preoccupazione.

Si è detto che nelle Case di Lavoro sono per lo più internate persone con problematiche di tipo psico-sociale, non necessariamente autori di reati di particolare gravità. La prognosi infausta di recidività su cui si fonda il giudizio di pericolosità sociale trova giustificazione, a ben vedere, in una difficoltà di presa in carico da parte del territorio relativamente a questioni come la casa, il lavoro, l'assistenza sociale e sanitaria.

Persone che hanno commesso reati che destano particolare allarme sociale sono invece internate negli O.P.G., istituto che sta subendo profonde modificazioni, destinate ad un suo progressivo “superamento”. A processo in corso (che trasforma solamente l'O.P.G., non lo abroga, ma comunque è volto ad un ridimensionamento del numero degli internati) la mia preoccupazione è che possa verificarsi un “recupero” della categoria della imputabilità, in via di fatto.

Di fronte a persone che fino ad oggi sono state prosciolte e poste in O.P.G., potrebbero verificarsi delle condanne a pena detentiva medio-lunga seguite dall'internamento nella Casa di Lavoro. Questo è un pericolo molto serio, del quale è importante avere consapevolezza.

Ancora: nella storia giudiziaria del nostro Paese al pericolo della recidiva si è fatto fronte con svariati interventi, più o meno condivisibili, che però hanno di fatto “supplito” alla funzione dell'internamento.

Tutta la disciplina della recidiva, che indubbiamente ha contribuito ad alimentare so-

vraffollamento carcerario, era rivolta a esigenze di difesa sociale: determinando aumenti di pena, ha lasciato in carcere le persone per più tempo.

Non dimentichiamo, inoltre, che nel nostro ordinamento esistono una serie di misure di prevenzione, ante delictum, che si applicano alle stesse categorie di persone che popolano le Case di Lavoro, come i tossicodipendenti.

Ma allora chiediamoci: quanti binari vogliamo aprire? In ipotesi, una stessa persona può essere destinataria prima di una misura di prevenzione, poi di una pena e infine di una misura di sicurezza.

Tre istituti giuridici per uno stesso scopo, evidentemente ogni volta fallito: se il primo funzionasse non ci sarebbe bisogno del secondo e analogamente può dirsi del secondo nei confronti del terzo.

Allora io chiedo: siamo davvero sicuri di voler continuare a perseguire questa strada? Io credo, invece, che dovremmo iniziare a ragionare "all'indietro": se riuscissimo ad avere un carcere dove si trovano solo persone autrici di reati veramente gravi, potremmo concentrare lì gli sforzi, anche economici.

Tutto quello che oggi viene speso per mantenere in vita strutture come le Case di Lavoro potrebbe essere più opportunamente ricollocato per porre in essere importanti e seri programmi trattamentali nella fase della pena.

Da questo punto di vista, la proposta espressa dal Provveditorato regionale di ragionare sulla "territorialità" come dato di partenza, mi sembra che vada proprio nel senso di tentare di trovare delle risposte anche sul tema della pericolosità sociale.

In fondo, tutti i grandi progetti di riforma del codice penale (Pagliaro, Grosso, Nordio, Pisapia) danno come un fatto superato la misura di sicurezza detentiva per imputabili. La distinzione deve essere tra imputabili e non imputabili: ai primi va destinata una pena caratterizzata da un'ampia offerta trattamentale, ai secondi quelle che Pisapia chiama "misure di cura e controllo" rispetto alle quali viene anche posta la questione di una durata che al più può coincidere con il limite edittale massimo previsto per il reato commesso.

Solo in questo modo possiamo recuperare veramente una funzione risocializzante, ri-educativa, riabilitativa nella privazione della libertà personale: sia in fase di esecuzione della pena, che in quella di espiazione di una misura di sicurezza.

L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna nel 2010 ha presentato una

proposta di legge per l'abolizione delle misure di sicurezza detentive per autori di reato imputabili, purtroppo rimasta a giacere in qualche cassetto del Parlamento.

Ma risulta anche molto interessante la proposta di legge, cd. Gozi-Giachetti, avanzata dai radicali, che mi sembra molto pertinente in relazione ai ragionamenti fatti. Questa proposta va nel seguente senso: abrogazione di tutte le misure di sicurezza detentive (sia per gli imputabili che per i non imputabili) e mantenimento di tutte quelle non detentive, come la libertà vigilata, che però deve assumere contenuto nuovo: non più semplice permanenza sul territorio con qualche obbligo di firma, ma affidamento ad "istituti di assistenza sociale". Forse il termine non è di quelli particolarmente felici, ma il senso è chiaro.

La misura di sicurezza non deve essere un semplice surplus di privazione della libertà personale, ma uno strumento per le persone ad essa sottoposte: deve consistere in un "programma", deve avere dei contenuti, rispondere effettivamente ad esigenze concrete.

Questo ribaltamento di prospettiva determina una responsabilità collettiva, che è di tutti: enti locali, amministrazione dello Stato, terzo settore.

In ogni caso, le misure di sicurezza non possono rimanere se non per i reati più gravi. Qualcuno propone di ancorarle ai reati di cui all'art. 4 bis O.P.: sul punto si può discutere, ma certamente la privazione della libertà personale e della libertà di circolazione non può trovare giustificazione se non in una lesione ad un bene giuridico dotato di rilievo costituzionale primario.

Credo che questo sia, in definitiva, il contributo alla discussione che sento di poter sostenere.

Massimo Pavarini

Ordinario di Diritto Penale, Università degli Studi di Bologna

Ringrazio Desi Bruno perché sono molte le cose emerse. In effetti la carne al fuoco è tanta: mi limito a qualche nota rapsodica, per poi lasciare spazio all'intervento successivo.

Parto dalla fine del suo discorso: la proposta radicale Gozi-Giachetti in tema di superamento della libertà vigilata in una sorta di "affidamento ai servizi sociali".

La conoscenza storica aiuta a capire: la probation è nata proprio per questo specifico scopo a fine Ottocento in Inghilterra. Sembra una favola per bambini, ma è la verità storica: un impenitente etilista si ubriacava tutti i week-end e per questo veniva giudicato il lunedì successivo da una corte locale. Un giorno, dopo ripetute e inutili condanne, il giudice sconcolato – volgendo lo sguardo sul pubblico – incrociò quelle di un intelligente calzolaio: "Sua Eccellenza, senta: invece di tenerlo ancora una volta in carcere per tre giorni, lo mandi nella mia bottega. Almeno imparerà a suolare le scarpe".

E' proprio questa l'origine storica della probation: una libertà vigilata con contenuto di presa in carico che è anche strumento di controllo sociale.

Sugli altri punti.

E' vero che eravamo abituati (e forse anche affezionati) a considerare che una volta che la pena si fosse caricata di natura rieducativa, la ragione di contrapposizione con le misure di sicurezza doveva venire a mancare.

Sì: ma questo si regge solo sul "dover essere" della pena. "Nei fatti", la pena non ha mai perseguito finalità rieducative.

Ma il vero punto è che la pena è ancorata ad una flessibilità verso il basso e mantiene ferma una rigidità verso l'alto, cioè rimane una pena determinata giudizialmente nel massimo.

La questione che si pone è pertanto questa: che senso ha cessare la pena allo scadere

del termine indicato in sentenza, quando c'è una prognosi infausta di recidività? La risposta è facile: ha senso o non senso a seconda che tu aderisca o meno ad una concezione retributiva della pena. E' ovvio.

Allora la domanda che è stata posta recentemente in Francia (tradizionalmente estranea alla logica del doppio binario) è estremamente semplice: che senso ha interrompere la pena determinata semplicemente su una valutazione di pena giusta e meritata, se lo scopo di prevenzione non è stato raggiunto?

Poter caricare ogni funzione preventiva sulla sola pena comporta però la necessità di percorrere una strada pericolosa: significa pretendere che la pena sia indeterminata verso l'alto.

L'altro punto: indubbiamente esiste, e già da tempo è stata colta dalla dottrina, una contiguità tra le misure di prevenzione e le misure di sicurezza, tanto che un penalista del calibro di Nuvolone trattava entrambe nello stesso capitolo, come fossero nella sostanza la medesima cosa. Che siano ante o post delictum ha in effetti poco rilievo: si fondano sia le une che le altre su una valutazione di natura amministrativa e per finalità di incapacitazione.

Ma un profilo sul quale non è uscita una nota in questo incontro, e invece una nota deve uscire, è di natura diversa: a far corso dal 1986 le presunzioni di pericolosità non sono più assolute.

Dall'86 è solo il giudice che può determinare la pericolosità, che pertanto si connota sempre come una pericolosità accertata giudizialmente. Da questo punto di vista, è possibile che non si sia registrata alcuna perplessità nella giurisprudenza? Se la valutazione della pericolosità deve essere sempre e solo in concreto, l'abitudine e la professionalità a delinquere come possono fondarsi in concreto?

Voglio dire: come si costruiscono in concreto questi giudizi? Su quali criteri il giudice può oggi motivare la pericolosità? Si può essere giudicati pericolosi anche quando sono stati commessi reati bagatellari, pur reiterati?

Personalmente mi sarei atteso una reazione della giurisprudenza su questo profilo, come un tentativo di ricostruire la categoria della pericolosità su alcuni parametri nuovi, quali: è pericoloso solo chi ha commesso reati che destano un particolare allarme sociale, ovvero reati particolarmente gravi rispetto al bene giuridico leso o messo in pericolo, ecc.

Invece, assisto ad una specie di acquiescenza, di complicità, nel non riconoscere esplicitamente che – se mai la pericolosità deve trovare il proprio fondamento in ragioni di difesa sociale – certamente non è su quei parametri originali su cui era stata costruita che oggi possiamo ancora confidare.

In questo sono pienamente d'accordo con la Garante. Su quei parametri continuiamo ad riproporre le vecchie categorie della pericolosità, che oggi però hanno perso di fatto ogni significatività.

E' ora il momento della relazione dell'Avvocato Luca Andrea Brezigar, componente della Giunta Unione Camere Penali.

Luca Andrea Brezigar

Componente giunta Unione Camere Penali

Il tema di questo incontro è assolutamente attuale per l'Unione delle Camere Penali che qui, oggi, rappresento.

Ieri mi ha telefonato, disturbandomi peraltro, un mio vecchio compagno di Università ricordandomi un fatto spiacevole, che avevo da tempo rimosso.

Aveva evidentemente letto da qualche parte la locandina dell'evento.

Insomma, mi ha ricordato che proprio sul tema delle misure di sicurezza io mi dovetti alzare dall'esame di diritto penale... erano le ultime venti pagine del manuale che io non leggevo mai, per una questione di scaramanzia. Mi ha chiesto: "proprio tu vai a parlarne in pubblico? Guarda che è un momento importante questo, per i diritti dei detenuti e dei ristretti!".

Sul momento mi sono un po' risentito, ma poi l'ho ringraziato, anche per avermi così suggerito il modo di introdurre questo mio piccolo intervento.

A distanza di tanti anni da quell'episodio, quando parlo di misure di sicurezza, mi viene sempre in mente un film – "Le ali della libertà" – dove un magnifico condannato, Morgan Freeman, compare più volte, nel corso degli anni di detenzione, davanti ad una commissione che deve valutare se concedergli o meno benefici, se sussistano ancora a suo carico elementi di pericolosità tali da giustificare la sua permanenza in carcere. Qualsiasi cosa egli dica per convincere gli esperti di un suo cambiamento, della sua resipiscenza, non serve ad alleviare la sua condizione.

Un timbro con la scritta "reject" conclude ogni udienza a cui egli presenzia.

Alla fine la commissione lo libera, allorché, privo di qualsiasi idea dice: "A me non me ne frega più niente, fate di me quello che volete".

La pena non ha più effetto su quest'uomo, che rischia fortemente di essere istituzionalizzato, come il vecchio compagno di cella, bibliotecario del carcere che, una volta posto in libertà vigilata si suicida.

Nel film si parla però di una pena, e non di una misura di sicurezza e questo ci deve far riflettere.

In quel sistema, così come rappresentato cinematograficamente, la liberazione del condannato per un gravissimo delitto (il protagonista è accusato di omicidio) passa da una valutazione della pericolosità.

E il momento in cui Morgan Freeman deve immettersi nel mondo e nella socialità nei binari del vivere sociale, risente, come tutti coloro che hanno avuto una detenzione lunga, del problema dell'istituzionalizzazione e il lavoro gli viene assegnato non per riabilitarlo, ma per dargli la possibilità di mangiare.

Ecco che, se ragioniamo su questi aspetti, noi dobbiamo davvero fare una considerazione importante sulla famosa "truffa delle etichette" perché quella rappresentazione cinematografica è l'idea del "fine pena forse" o del "fine pena mai", quella rappresentazione cinematografica è l'idea però di una pena che è stata scontata fino a quando costui non ha più capacità reattive.

Quella rappresentazione cinematografica è l'idea di una risocializzazione che non passa attraverso la capacità salvifica attribuita da noi, storicamente, al lavoro.

Stiamo parlando di uno degli aspetti più importanti delle misure di sicurezza perché ci siamo sempre tutti occupati, operatori di settore e coloro che come me si occupano di politica giudiziaria, dell'altro aspetto: della non imputabilità.

Questo perché? Perché assistiamo quotidianamente a vere e proprie aggressioni ai diritti fondamentali civili e umani da parte della esistenza ed essenza delle nostre strutture.

Un'essenza stigmatizzata dall'Europa, stigmatizzata dal Presidente Napolitano, stigmatizzata dalla commissione Marino con documenti di cui che è inutile vi rievochi il contenuto.

Non serve ribadire che stiamo parlando di situazioni di inaudita gravità.

Se il tema dell'imputabilità e degli O.P.G. è quello più gettonato, non può considerarsi di minore importanza la condizione di coloro che sono ristretti nelle Case di Lavoro.

Parliamo di vera e propria detenzione.

Abbiamo sentito l'intervento dell'assistente sociale, che ci ha fatto riflettere.

Abbiamo sentito le toccanti parole di una persona ristretta, qui a Castelfranco, che solo per quel che afferma, meriterebbe a pena scontata di essere pienamente rein-

serita nel tessuto sociale. La condizione in cui costui, come gli altri, versa, non sono nient'affatto diverse rispetto a quelle che vivono i reclusi.

Ecco cosa sono dunque queste persone: reclusi, prima ancora che poveri o pericolosi! Dopo una pena già scontata, già espiata.

Questo è il dato di fatto, questa è la risposta al quesito che noi troviamo nella locandina del convegno e che intitola il convegno. Questa è la risposta che si deve dare a mio sommessimo avviso.

Le misure di sicurezza nascono, in effetti (e Rocco lo diceva), come una misura amministrativa che non andava a sostituirsi, ma ad affiancarsi alla pena.

Era un modo di difendersi da parte dello Stato nei confronti di chi, nonostante avesse subito e scontato una pena, continuava ad essere pericoloso, di chi per qualsivoglia ragione, non aveva subito alcun effetto deterrente dalla carcerazione.

Quando emerge in modo prepotente il nobile aspetto della risocializzazione della misura di sicurezza?

Nel momento in cui la Corte Costituzionale, con sentenza in data 23 Aprile 1974 n.110, dichiara l'illegittimità del secondo comma dell'art. 207 c.p. attribuendo al giudice di sorveglianza il potere di revocare le misure di sicurezza, affermando contestualmente la possibilità di revoca prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.

Ecco la "truffa delle etichette": di fatto la misura di sicurezza diventa una pena e non più una misura accessoria alla pena, assumendone tutti gli effetti ed i principi, ivi compreso quello riabilitativo.

Tutto ciò rappresenta il preludio ad un vero e proprio fallimento giuridico.

La misura di sicurezza diviene una indebita prosecuzione della pena in tutto e per tutto, dai principi cui è sottesa, alle modalità di esecuzione con cui viene somministrata. Non è un caso che tra i disegni di legge, che poi tra l'altro appartenevano anche alla vecchia legislatura, sia stato pressoché recuperato in Senato l'attuale n. 385, che è l'assoluto pendant di quello della Camera citato dall'avv. Desi Bruno.

Il contenuto di queste ipotesi di riforma rappresenta la vera presa di coscienza di questo fallimento.

Il legislatore non si occupa neppure del problema dei non imputabili e, guardate bene, come diceva giustamente l'avv. Desi Bruno, nessuno di noi nega il problema

o sottovaluta il vulnus lasciato da un'eventuale riforma che cancelli definitivamente dall'ordinamento l'O.P.G..

Gli inimputabili sono molto spesso realmente pericolosi e sulla personalità di costoro è necessario, oltre che doveroso, effettuare approfondimenti, ma ci vogliono strutture che siano in grado di arginare questo tipo di situazione per risolvere il problema e fornire una risposta adeguata ed umana.

Il bene giuridico oggetto di tutela è la collettività, d'accordo, ma non possiamo certo permettere in nome di tale baluardo che si calpestino i diritti umani: questo è proprio ciò che noi, Avvocati Penalisti, non vogliamo accada.

L'Unione delle Camere Penali ha ribadito più volte la propria posizione allorchè si stanziarono somme per gli ospedali psichiatrici nuovi e per le nuove vie di cura.

La chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari è stata prorogata, con una presa di coscienza anche da parte delle associazioni di psichiatria nazionali, del fatto che non era possibile impiegare nel migliore dei modi i fondi.

Queste che vi sono state anticipate sono e restano le ipotesi di riforma attualmente sul tavolo.

Del resto, abbiamo tre corpi di riforma del codice penale e del codice di procedura penale già pronti, che non sono mai stati varati.

Ciò quando il sistema sanzionatorio ha sete di una riforma organica che riguardi, tra l'altro, l'eliminazione con parziale depenalizzazione di molte delle leggi cd. "carcerogene".

Il meccanismo della "probation" è adesso finalmente all'interno di disegni di legge e di progetti di riforma che sono diventati più vicini alla definitiva approvazione.

L'Unione Camere Penali ha collaborato partecipando alle audizioni di entrambe le Commissioni Giustizia, cercando di allargare anche i termini di pena trattabile con questa misura alternativa di nuovo conio.

Questa è una stagione in cui ci siamo dedicati davvero moltissimo ai diritti umani civili.

In attesa di questi venti di rinnovamento, meglio "Le ali della libertà" piuttosto che far inutile sfacelo dei diritti umani e civili.

Massimo Pavarini

Ordinario di Diritto Penale, Università degli Studi di Bologna

Per essere brevi, procederò per punti.

Torniamo all'interrogativo di fondo: poveri o pericolosi?

Nel loro concreto operare le misure di sicurezza personali detentive drenano un'utenza prevalentemente segnata dalla precarietà. Piccola verità, ma teniamola come definitivamente acquisita. Se noi dovessimo fidarci del fatto che, attraverso questo operare erigiamo un baluardo significativo di difesa sociale della collettività, o stiamo perdendo tempo o abbiamo perso la testa. Non è questo il problema.

Però, d'altro lato, teniamo conto che il tema della pericolosità (e, in generale, dello stesso sistema penale) sono sempre stati fortemente relazionati con la questione della povertà. Quindi, di un'altra verità dobbiamo prendere definitivamente atto: il vincolo tra repressione penale e povertà non è stato ancora sciolto.

Il diritto penale nasce fundamentalmente per contrastare, a far corso perlomeno dalla modernità, le condotte delle *classes dangereuses*, che nell'Ottocento saranno quelle che compongono il sottoproletariato urbano, oggi i nuovi immigrati. Ma in sostanza: i poveri.

Ancora oggi nelle carceri non c'è un microcosmo sociale rappresentativo delle classi sociali presenti nella società civile. Questo non vorrei che ce lo dimenticassimo.

In vari interventi della giornata abbiamo riconosciuto che all'interno delle Colonie Agricole e delle Case di Lavoro ci sono esclusivamente soggetti deboli, ma lo stesso avviene anche all'interno delle carceri.

Il diritto penale è istituzionalmente, ovunque e non solo in Italia, messo a presidio di quel confine che distingue la "povertà incolpevole" da quella "colpevole". Ma pur sempre di povertà si tratta. Alla povertà incolpevole dovrebbe soccorrere lo Stato sociale attraverso l'aiuto, l'inclusione, la redistribuzione della ricchezza sociale e rispetto alla cosiddetta povertà colpevole, cioè ai giovani astrattamente atti al lavoro ma indiscipli-

nati alle regole del mercato del lavoro, dovrebbe provvedere la repressione penale e il carcere. Insomma: la dimensione di classe della giustizia penale non è presente nelle sole misure di sicurezza, ma nell'intero sistema della giustizia penale e ovviamente di riflesso nel sistema carcerario.

Ma nelle promesse del diritto penale della modernità, quello che in qualche modo origina con l'Illuminismo e si realizza compiutamente con la Scuola Classica, è presente una grande promessa, quella riassumibile nel termine "garantismo", che crede nella possibilità di trovare un equilibrio tra esigenze di difesa sociale e esigenze di tutela dei diritti.

Nessuno, in verità, ha saputo mai dire dov'è esattamente il punto di questo equilibrio. Però, quel movimento ideale e anche un po' utopico che chiamiamo "garantismo penale" ci seduce ancora dicendo che il diritto penale è strumento che difende la società dai cattivi, cioè è strumento di difesa sociale, ma nel contempo è anche strumento volto a porre dei limiti al potere repressivo, capace pertanto di limitare la violenza della reazione al delitto. Questo punto di equilibrio non sappiamo dove situarlo esattamente. Dipende ovviamente dalle distinte visioni del mondo, ogni weltanschauung finisce per posizionare distintamente il punto di equilibrio tra il diritto penale come strumento di difesa sociale e il diritto penale come strumento di limitazione del potere del Principe.

Ognuno ha sensibilità diverse: questo dipende dall'età, dal censo, dall'educazione, dal momento storico in cui si percepisce il problema. In ragione di tutte queste variabili ciascuno di noi situa diversamente il punto di equilibrio ideale. Però sappiamo che c'è un limite entro il quale è possibile tollerare la diversità di posizioni, superato il quale ci avventuriamo o verso un'ipotesi di un "diritto di polizia" che teorizza la difesa sociale senza limiti o verso un "garantismo assoluto" che lascia assolutamente sguarnito lo Stato nella tutela della società civile dalla criminalità.

Quindi è relativamente inutile discutere su questo punto di equilibrio, che ripeto è ovviamente sensibile a come si colloca ognuno rispetto al mondo valoriale. Ma alla determinazione di questo equilibrio si sono adoperati anche pensieri collettivi. Si può pertanto scrivere una storia dell'individuazione del punto di equilibrio promosso da soggetti collettivi, dai movimenti culturali, sociali e politici.

Certamente il codice fascista Rocco – pur provenendo l'ispiratore stesso da una for-

mazione liberale, per quanto autoritaria – collocò il punto di equilibrio a favore della difesa sociale. E per questo strumentalizzò anche gli apporti della Scuola Positiva, in favore di un disequilibrio per rinforzare il sistema del controllo sociale dello Stato fascista.

Ma è pur vero che oggi abbiamo l'art. 27 della Costituzione ed è ancora presente una tradizione liberale che non appartiene a nessun partito, grazie a Dio, perché trasversale a questi, che spinge per un diverso equilibrio, questa volta più a favore dei diritti e delle libertà dei cittadini.

Se mai fosse possibile erigere una grande bilancia, che ci consentisse di mettere su un piatto la violenza della criminalità (cioè la dannosità sociale della criminalità) e sull'altro la dannosità sociale della pena, dove si fermerebbe l'ago? E' problematico dirlo.

Se nella dannosità della pena dovessimo includere anche i delitti di Stato, cioè le pratiche illegali e criminali degli Stati, che hanno utilizzato ed utilizzano il diritto penale come strumento di dominio, non avrei dubbi a riconoscere che l'ago della bilancia finirebbe per pendere decisamente da una parte, tutta a favore della difesa sociale e a sfavore della difesa delle libertà individuali.

In tema di misure di sicurezza Rocco legittima, consapevolmente quanto intelligentemente, la determinazione di questo squilibrio. Forse anche con qualche con qualche mal di pancia, data la sua conosciuta avversione agli estremismi della Scuola Positiva, legato com'era, da buon retribuzionista, al paradigma della libertà del volere: figuriamoci se poteva piacergli "L'uomo delinquente"! Tuttavia, non viene meno ai doveri dell'uomo di governo di un regime autoritario. Ed ecco il suo geniale compromesso: tenere ferma la barra sulle pene, cioè non cedere sul punto: le pretese di difesa sociale sono quelle possibili all'interno dei limiti posti dalla meritevolezza della pena. Quindi si fissano limiti ontologici alla sperimentazione sociale, all'ingegneria sociale sui delinquenti. La prevenzione speciale si deve fermare ogni qualvolta entri in linea di collisione con la pena giusta, perché meritata e proporzionata al fatto illecito. Il diritto penale del fatto e il diritto penale della colpevolezza fissano i limiti delle pretese statuali alla difesa sociale: limiti oltre il quale neppure lo Stato fascista potrà andare nella sua pretesa di meglio difendere la società dalla criminalità. Quindi la pena, in quanto retribuzione, determina anche il confine invalicabile alla politica criminale. L'"utile" si ferma dinnanzi alla "giustizia". In questo Rocco crede, ma sa anche che in tal

modo perde uno strumento fondamentale di governo, offertogli dal paradigma della pericolosità sociale. Ecco perché sceglie di utilizzare questo dispositivo di governo ed egemonia al di fuori del sistema penale.

Lo scrive lui stesso: nel governo della complessità, lo stato fascista non può fare a meno di un residuo stato di polizia che si basa sulla pericolosità, sull'indeterminatezza dei castighi, su finalità di prevenzione perseguibili oltre i limiti della pena "giusta". Infatti, per non inquinare il sistema della giustizia penale, le misure di sicurezza non sono riconosciute come penali, ma come amministrative. E altrettanto dicasi per le misure di prevenzione.

Noi siamo gli eredi di questo machiavellismo.

Per tutta la seconda parte dell'Ottocento e per i primi decenni del Novecento, l'area in cui più si avvertiva la necessità di un superamento del diritto penale delle garanzie era quella della follia, in cui la povertà si declina più facilmente come pericolosità. In quel periodo, per un complesso di ragioni, si registra una psicosi collettiva nei confronti dei folli, nei confronti quindi di soggetti privi di *suitas*, rispetto ai quali non si riesce ad immaginare come si possano responsabilizzare ai doveri che discendono dal patto di cittadinanza. Era molto avvertita all'epoca la paura della follia, paura che è molto scemata con il passare del tempo, soprattutto dopo l'esperienza della de-istituzionalizzazione manicomiale.

La psichiatria democratica ha vinto più nel mutamento della rappresentazione sociale del folle che nella chiusura dei manicomi. E ha vinto perché è riuscita a dimostrare che l'attribuzione della pericolosità al folle è qualche cosa che ha ben poco a che vedere con la malattia psichiatrica e molto di più con lo status di povero. Ciò è tanto vero che, in presenza di una psichiatria antimanicomiale, in Italia e nelle ultime decadi, le ricerche condotte per valutare il livello di rappresentazione sociale dell'insicurezza non registrano più un significativo panico sociale nei confronti del folle.

Ma così un tempo non era: il folle era per eccellenza un soggetto pericoloso, ancor più del "selvaggio". Nelle società multiculturali di origine coloniale, non imputabile e quindi pericoloso era stato in primis il nativo. Come posso mai fidarmi, fino a stringere un patto di cittadinanza, tanto più in un sistema liberal-democratico, con un "selvaggio" che porta le penne d'uccello in testa?

Si determina una situazione apparentemente paradossale: tanto più elevato è il patri-

monio dei diritti che riconosco ai cittadini, tanto più pretendo da questi e quindi sono intollerante nei confronti di coloro di cui non mi fido.

Me se noi trasportiamo questo schema, ad oggi, nel 2013, tutto salta. Di quale pericolosità parliamo?

Coloro che il codice Rocco definisce come socialmente pericolosi sono solo dei poveri disgraziati. Meglio: sono dei disgraziati in quanto poveri. Un tempo c'era un riconoscimento più esplicito e sincero: la povertà, se non è inserita, se non è in qualche modo governata come povertà mansueta, è in se stessa pericolosa. Oggi questo discorso è improponibile: come si può pensare che neutralizzando un migliaio di persone – tante sono quelle internate per ragioni di pericolosità oggi in Italia – ci possiamo meglio tutelare contro la minaccia della criminalità?

In più, e chi è intervenuto lo ha riconosciuto, molta acqua è passata sotto i ponti a proposito della pena. Un tempo, la pena era solo retribuzione e pertanto a livello preventivo forse poteva intimidire alcuni, neutralizzare altri e veicolare un messaggio di coesione sociale rivolto a chi non delinque. L'idea, solo l'idea, che la pena potesse perseguire scopi di rieducazione era semplicemente scandaloso pensarlo. E capisco le "buone ragioni" per cui si pensava che la prevenzione speciale positiva fosse scandalosa. Poi abbiamo avuto l'art.27 della Costituzione, gli interventi della Corte Costituzionale in favore di una concezione monofunzionale della pena sempre in chiave rieducativa, abbiamo conosciuto la riforma penitenziaria del '75 e – con la legge Gozzini – la riforma della riforma penitenziaria... Appunto: quanta acqua è passata sotto i ponti!

Prima qualcuno dissertava se la pena rieduchi e meno.

Si tratta di intendersi: a livello descrittivo, per limitarsi all'"essere" del sistema penale oggi, nego che la pena possa mai rieducare.

Tuttavia, sul piano del "dover essere", cioè in una dimensione prescrittiva, la dimensione normativa della rieducazione, cioè dell'inclusione nel patto sociale attraverso la pena nei confronti di chi ha delinquito, rappresenta un valore forte dello Stato sociale di diritto.

Bene, questa dimensione di precetto per cui la pena carica su di te le funzioni inclusive tipiche delle misure di sicurezza ha fatto dire ad alcuni che non ha più senso il "doppio binario", perché un binario solo si è accollato la funzionalità dell'altro.

Questo lo possiamo dire? Certo che lo possiamo dire ed è anche augurabile che questo sia.

Se una pena deve educare, al suo interno si deve differenziare: e infatti si è differenziata al suo interno. Deve farsi carico di programmi individualizzati di trattamento: ed infatti la riforma penitenziaria parla di "osservazione scientifica della personalità" e di "trattamento individualizzato". La pena in fase esecutiva si è fatta flessibile attraverso i benefici, per cui la pena giudizialmente comminata è puramente virtuale, perché quella in concreto si fonda sui progressi nell'opera di rieducazione. Abbiamo una sentenza della Corte Costituzionale del '74 che esplicitamente fa riferimento al diritto del detenuto a vedersi rideterminato il quantum di pena ancora da scontare in ragione dei progressi nel frattempo manifestati nel processo di rieducazione. Quindi non abbiamo più necessità delle misure di sicurezza.

Se poi quelle ancora previste per i non imputabili, minori e folli, oggi le decliniamo come modalità trattamentali per finalità di cura, ne usciamo puliti: ci siamo finalmente liberati dei residui non completamente combusti dello stato di polizia!

Bene. I Paesi che hanno seguito questo percorso, oggi si pongono un complesso di problemi. Come dicevo prima, un limite invalicabile del concetto di pena è la sua determinatezza giudiziale. Io non sarei per accettare a cuor leggero la rinuncia di questo argine garantista.

State attenti che non è così pacifico, perché se la flessibilità verso il basso è stata da tutti un po' inopinatamente applaudita, di fatto è stato accettato che la pena nei fatti possa essere diversa da quella meritata secondo i criteri della colpevolezza. E non è vero che lo "sfondamento" dei limiti della pena meritata e comminata giudizialmente sia avvenuto solo verso il basso, perché, ad esempio, nel meccanismo delle revoche delle misure alternative, il Tribunale di Sorveglianza può determinare un'efficacia retroattiva al provvedimento di revoca, con la conseguenza di allungare il limite massimo di pena da espiare. Poi sappiamo che nel processo di differenziazione abbiamo bloccato l'elasticità dell'ergastolo, determinando il fenomeno conosciuto come "ergastolo ostativo".

Quindi stiamo attenti a caricare tutto sulla pena. L'idea di potere trasformare la pena in misura terapeutica, al di là delle buone intenzioni di chi lo propone, merita di essere approcciata con una certa dose di prudenza, quantomeno. Il che non vuol dire che

non si possa fare niente, ma è illusorio credere che in questa prospettiva si possano risolvere tutti i problemi.

Di nuovo ritorna la questione posta in precedenza: se le cose stanno così, dove collochiamo l'equilibrio tra esigenze di prevenzione e le esigenze di tutela dei diritti?

Certamente un equilibrio va cercato in un senso storicamente determinato, di fronte alla crisi della rieducazione, di fronte alla crisi dello Stato sociale, nella situazione presente e disperata del mondo penitenziario. Dove lo collochiamo? E' questo un problema che dobbiamo di nuovo porci. Personalmente nutro forti perplessità che si debbano accelerare i tempi della decisione, soprattutto in un momento di trasformazione, come quella attuale, dove il sistema politico, diciamo onestamente, mi sembra più preda degli umori della collettività che di un progetto razionale. Decidere ora, nella presente situazione, credo lasci poco spazio all'alternativa: a guadagnare saranno le posizioni che spingono in favore di una sponda offerta da un diritto penale di polizia, che sembra ai più la sola scelta capace di tranquillizzare. Non risolve certo i problemi, ma tranquillizza l'opinione pubblica.

La situazione presente è grave e le scelte sono difficili. Bisogna dirlo forte e chiaro, perché altrimenti si vaneggia, pensando che il mondo possa trasformarsi solo con la buona volontà.

Siamo in un cul de sac in cui è molto difficile prendere posizioni che abbiano un minimo di credibilità e di efficacia.

Personalmente, e non ne ho mai fatto mistero, le mie simpatie riformatrici sono sempre andate nella prospettiva radicale di un "diritto penale minimo" e del superamento della pena carceraria. Dal momento, però, in cui devo tradurre la mia visione del mondo di un "diritto mite" e di una società decarcerizzata in virtù anche pubbliche... insomma: nel momento in cui debbo convincere anche gli altri o, meglio, i più, a perseguire questi obiettivi... debbo dare gambe politiche alla mia idea.

Allora penso che in qualche modo si debba fare i conti con una nozione, se vuoi diversa, di "pericolosità criminale" e lo dico a malincuore perché alla fin fine, a convincermi, è ancora la posizione sostenuta con rigore dall'amico Luigi Ferrajoli.

So però che il rigore dell'estremismo garantista ha oggi le gambe corte. Temo che dobbiamo in qualche modo confrontarci con la categoria della pericolosità, una categoria molto controversa e che certamente gode poca stima nel mondo scientifico

(fatto singolare: non ho mai trovato un collega che ne parlasse bene!). Tuttavia, come altre questioni di cui si parla male sul piano scientifico, esistono e funzionano. In una visione realistica, ma non cinica, dobbiamo confrontarci con la pericolosità, cioè con le nuove figure della pericolosità.

Ecco perché è necessario prestare attenzione a quanto avviene in altri contesti nazionali. La pericolosità non si costruisce più sulla malattia mentale, in senso ottocentesco, così come fece una certa criminologia clinica, infatuata da una psichiatria manicomiale. Oggi le nuove figure della pericolosità si costruiscono sul calcolo attuariale, sulla pericolosità situazionale. Sono mille, oggi, le modalità per declinare le situazioni di pericolo. E il diritto penale non si libererà tanto facilmente (nè completamente) da questa attenzione alla pericolosità.

Quindi, certo, abroghiamo pure queste “vecchie” misure di sicurezza, che peraltro si fondano su categorie obsolete e scientificamente inaccettabili. Ma c'è gente che nel 2013 crede ancora all'ergoterapia come panacea di ogni intervento correzionale e terapeutico, come se tutte le forme del disagio sociale potessero essere trattate attraverso il lavoro che disciplina il corpo e lo piega alla funzionalità delle macchine. Oggi, in un mondo che si è deindustrializzato, che esce dalla cultura del lavoro, come facciamo ancora a confidare in questo sogno benthamita?

Ciò non significa, ovviamente, che non esistano nuove figure della pericolosità, e non solo tra i non imputabili: anzi, soprattutto tra gli imputabili.

Con questo termine e lascio con piacere le conclusioni all'amico Giovanni Tamburino.

Giovanni Tamburino

Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

E' tardi e credo che tutti abbiate avuto molta pazienza per la lunga mattinata, anche se gli interventi sono stati molto ricchi e interessanti. Fare una sintesi è difficile. Cercherò di esporre alcuni pensieri che sono stati sollecitati. Molto di ciò che dirò finirà con domande e punti interrogativi piuttosto che con risposte.

La prima domanda è il frutto di un ricordo che mi è affiorato nell'assistere a questa iniziativa.

Una iniziativa opportuna perché, come è stato detto, in questi ultimi semestri si parla molto di carcere. Il carcere è diventato un argomento centrale e mi chiedo se addirittura non si sia passati da un'attenzione insufficiente ad un'attenzione perfino eccessiva, come accade nel nostro Paese, dove si oscilla da un estremo all'altro senza trovare una linea centrale equilibrata, quella che occorre per raggiungere qualche risultato. Si scelgono posizioni estreme che rendono difficile costruire una strada, mentre noi dobbiamo costruire una strada se vogliamo arrivare da qualche parte.

Dicevo che negli ultimi semestri si parla molto di carcere. I Governi e il Presidente della Repubblica e l'altro giorno il nuovo pontefice Francesco ne hanno parlato. Il carcere è diventato un argomento centrale, anche a seguito degli interventi dell'Europa. E ciò è opportuno perché occorre che il nostro Paese faccia un passo avanti. Rispetto ad altre realtà eravamo e siamo arretrati. Dobbiamo fare dei passi avanti e li faremo, li stiamo già facendo.

Ma il tema delle misure di sicurezza è trascurato anche rispetto al carcere. E' molto trascurato e ringrazio il Prof. Pavarini, ma anche tutti quelli che hanno pensato a questo argomento, che non deve essere trascurato solo perché riguarda poche centinaia di persone.

Non può essere trascurato per la sua grande importanza. Come ho detto, il mio primo pensiero è stato un ricordo, ormai remoto, risalente agli anni universitari, relativo alla

nascita delle misure di sicurezza. Le misure di sicurezza hanno una doppia nascita. Una la compresi leggendo "L'uomo senza qualità". Nei primi capitoli s'incontra la figura di Moosbrugger. Moosbrugger, lo ricorderete, era una persona detenuta a Vienna che dà occasione a una polemica tra l'autore, protagonista del romanzo, e il padre. Il padre era un alto magistrato, forse un procuratore generale di Vienna, deciso a chiedere la pena di morte per Moosbrugger che aveva ucciso e violentato un bambino. Era deciso a chiedere la pena di morte perché era ciò che secondo le leggi di allora gli spettava. Però era evidente che Moosbrugger era un *minus habens*, incapace di intendere e volere. Il figlio vorrebbe far capire questo al padre e chiedergli: "come si può chiedere la pena di morte per questa persona?". Questa è una delle radici delle misure di sicurezza, che riguarda i non imputabili, perché prima di porsi quelle domande i non imputabili finivano sulla forca, venivano trattati come le altre persone che avevano commesso un delitto. Hai commesso un delitto? Ne rispondi.

Il rifiuto di una tale assimilazione rappresenta una presa di coscienza che consideriamo un passo avanti nella civiltà e nella cultura.

Tutto è relativo, ma sono convinto che quello è stato un passo che ci ha portati a dire: è sbagliato trattare quelle persone nello stesso modo. Moosbrugger non arriva al livello minimo della capacità di comprendere. Se per lui la forca non è la risposta, occorre un altro trattamento.

Quest'altro trattamento introduce la prima delle due radici delle misure di sicurezza. Se una persona non è imputabile, non la posso condannare, non la posso mettere in cella con gli altri, non la posso portare al patibolo. Però devo fare qualcosa, perché se questo esce e trova un altro bambino e lo fa a pezzi come l'altro, ciò non è accettabile. Nessuna società lo può accettare.

La seconda radice è quella di chi invece è imputabile, di chi capisce molto bene, ma per le ragioni più diverse non abbandona una scelta criminale e tende a ripetere comportamenti che la società rifiuta.

Rispetto a questo fenomeno, l'ambito di riflessione richiede alcune distinzioni. Il codice Rocco introduce le categorie dell'abitudine, della professionalità e della tendenza per delinquere. Queste categorie, a parte la tendenza per delinquere che non è stata quasi mai applicata, sono categorie di frequenza, cioè fanno riferimento a chi commette reati molto frequentemente, troppo frequentemente. Tant'è vero che nel

codice originario, poi cambiato negli anni '70-80 per gli interventi della Corte Costituzionale e poi dal legislatore, quelle erano presunzioni assolute. La dichiarazione di abitudine era obbligatoria quando ricorrevano certe frequenze, e così anche di professionalità, quando assieme alla frequenza ricorrevva un altro elemento, quello del trarre mezzi di sostentamento, almeno in parte, dal reato. Queste erano le forme di pericolosità presunte che Rocco introduce nel codice del '30. Oggi non è più così e qui mi collego ad una domanda che faceva Pavarini: perché se non ci sono più queste forme automatiche, queste presunzioni assolute, ed è sempre il giudice a valutare la pericolosità in concreto, perché non si è creata una distinzione a seconda dei reati? La risposta è chiara, caro Massimo: questa distinzione il giudice non la può fare perché è vero che oggi il sistema gli dice: "sei tu che devi accertare la pericolosità in concreto", ma il sistema non gli consente di distinguere in relazione alla tipologia di reati. Se il giudice avesse la certezza che una determinata persona continuerà a commettere reati di resistenza a pubblico ufficiale o anche semplicemente di oltraggio a pubblico ufficiale (reato oggi reintrodotta, a determinate condizioni) non potrebbe non dichiararla pericolosa, con le conseguenze di legge. Riprendendo il filo del discorso, le misure di sicurezza hanno questa doppia radice a seconda che riguardino persone non imputabili o imputabili, doppia radice che ha un elemento comune, un punto di raccordo rappresentato dalla pericolosità e quindi da un'esigenza di difesa sociale. Come sappiamo, il codice del '30 è stato pensato e ragionato a partire dagli anni Venti. Negli anni Dieci del secolo scorso e già alla fine del 1800 si era sviluppato il movimento della Scuola Positiva che si contrapponeva in modo dichiarato alla Scuola Classica del diritto penale. Perché si contrapponeva? Perché il movimento della Scuola Positiva semplicemente non voleva la pena. Non possiamo dimenticare questo dato fondamentale. Rocco prende alcuni dei postulati, alcune delle idee della Scuola Positiva, ma opera una soluzione di compromesso che i sostenitori della Scuola Positiva, da Lombroso, a Ferri, a Von Liszt non avrebbero voluto, perché secondo loro, consentimenti di semplificare, bisognava distruggere il reato come mera categoria giuridica. Il reato per loro era il sintomo di una malattia, la loro era un'idea medicalizzatrice, dal punto di vista sociale, del fenomeno criminale. Se il fenomeno criminale non è altro che una malattia, come si affrontano le malattie? Si affrontano curandole, non punendole. C'era una forte polemica contro il diritto penale classico: non si deve più punire,

si deve intervenire per curare. E le misure di sicurezza sono riprese dalla Scuola Positiva che intendeva dire: introduciamo misure curative in luogo della pena. La società deve curare persone malate o malate socialmente o povere e con le difficoltà inerenti. Questa posizione non è stata accolta e si è introdotto nel codice un sistema che si chiama misto o a doppio binario, un sistema che è di compromesso perché mantiene le caratteristiche storiche, millenarie, del diritto penale classico, e introduce il secondo binario della sicurezza e delle misure di sicurezza.

Come ha ricordato Pavarini nei suoi interventi, il punto di vista della situazione italiana (ma non solo italiana, tedesca soprattutto e di altri Paesi) è stato teorizzato nei modi che ho cercato di ricordare in estrema sintesi. Anche negli altri Paesi sono presenti momenti di riflessione di analoga complessità. Perché? Perché, quando i problemi ci sono, possiamo essere in Cina, in India o nell'Alaska, ma i problemi vengono fuori. Le soluzioni possono essere diverse, ma i problemi sono quelli.

Pavarini ha ricordato che cosa vuol dire che i problemi ritornano. Ci sono ad esempio le pene indeterminate nel massimo e Paesi dove le pene sono talmente forti, talmente lunghe che è come se fossero indeterminate nel massimo. Quando negli Stati Uniti si danno 140 anni di reclusione, cosa significa questo, se non una pena indeterminata nel massimo? O quando si danno gli ergastoli, certo con possibilità di revisione, ma anche con possibilità di riconferma, come in Germania? O quando la Svizzera modifica la parte generale del codice penale per dire che rispetto a determinati reati non vi sarà mai la fine della detenzione se non risulta che è cessata la pericolosità, se una perizia non assicura che quella persona non è più pericolosa? O quando ci sono le "peines plancher" in Francia o negli Stati Uniti, cioè pene con un minimo non ridicibile? Che cosa significa tutto questo? Significa che il problema della pericolosità fa irruzione dentro le categorie del diritto penale classico. Non è possibile che non sia così. Voglio ricordare un altro episodio che mi è accaduto qualche anno fa trovandomi nella capitale di uno Stato europeo. Parlavo con il capo della polizia di quella capitale e gli chiesi un'informazione sulla criminalità nel suo Paese. Mi rispose: "abbiamo dei problemi abbastanza seri, quando il sabato sera si ubriacano, fanno chiasso, sporcano e il mattino dobbiamo arrestare qualcuno". Chiesi ancora: "ma qualche altro fenomeno, un po' più pesante?". Ci pensò qualche istante e disse: "l'anno scorso attraccò una nave, scesero due marinai e uccisero qualcuno". Ero a Helsinki dove il rapporto, la den-

sità penitenziaria della Finlandia si colloca intorno alle 80 persone per 100.000 abitanti e noi siamo a 110 circa. La Finlandia è un Paese dove è sostanzialmente sconosciuta quella povertà che viene indicata come povertà totale. La ragione è semplice: in quelle condizioni moriresti al primo inverno, non sopravvivresti un mese in condizioni di povertà totale. Quella povertà non esiste, però esiste la penalità, seppure ridotta. A qualche centinaio di km, un signore di 23 anni ha ucciso 87 persone, finirà la pena a 43 anni perché ha avuto 21 anni di reclusione, ossia il massimo della pena che in quel Paese si possa infliggere. Se quel signore dirà che uscendo rifarà una strage, come lo aveva detto già prima, che cosa faranno in quel Paese? E' pensabile che possano dirgli: "hai finito i tuoi 20 anni esci e fai ciò che vuoi, perché sei un libero cittadino"? Non è credibile.

Qui è stato ricordato un bel film. Ne vorrei ricordare un altro, che si chiama "Il silenzio degli innocenti" il cui protagonista era un certo Hannibal Lecter, per chiedermi: situazioni di quel tipo sono solo letterarie? Forse non sono soltanto letterarie, così come non era solo letteraria la condizione di de Sade, il "divino marchese", che stava in carcere nella Bastiglia nel 1789 perché era, forse anche, un serial killer. Sicuramente oggi verrebbe definito un sex offender. E per lui, se prestiamo fede a quello che dice di se stesso, c'era poca possibilità di remissione da questo punto di vista.

In conclusione: i fenomeni di pericolosità sono fenomeni reali. Non possono essere ignorati senza cadere in una sorta di irenismo che non conduce a trovare soluzioni efficaci.

Molte altre cose ci sarebbero da dire, ma vorrei concludere con alcuni cenni ricostruttivi anche se saranno più domande che certezze.

L'errore più grave che trovo nell'attuale regolamentazione della pericolosità non è l'insufficienza di attenzione per la pericolosità e nella ricerca di nuove risposte; è il fatto che la pericolosità è mal definita e quasi non definita, perché l'unica definizione esistente è la "probabilità di commissione di nuovi reati". Questa definizione è troppo generica, è insoddisfacente, vecchia e superata. Si deve fare una riflessione sulla pericolosità per capirne e distinguerne le varie tipologie. Se c'è una pericolosità che riguarda beni disponibili, un ordinamento più avanzato dovrebbe considerare questa pericolosità in modo diverso da una pericolosità che riguardi beni indisponibili. La proprietà è un bene disponibile, come tanti altri beni. Occorre insomma distinguere

“le” pericolosità in relazione alla loro tipologia e gravità. Introdurre queste due distinzioni nel concetto di pericolosità sarebbe il primo passo per rielaborarlo.

Seconda osservazione, collegata alla prima: le conseguenze. Anche le conseguenze dell'accertamento della pericolosità dovrebbero essere diverse. Attualmente disponiamo di un ventaglio di soluzioni e di risposte estremamente ridotto, arcaico direi, anche se la Corte Costituzionale è intervenuta per dichiarare illegittima la disposizione che, in relazione alle misure per gli infermi o seminfermi di mente, non consentiva di adottare una misura non detentiva. Il ventaglio si è un po' aperto, si è introdotta una possibilità nuova, ma è certo che, così come sono organizzate e codificate, le misure sono inadeguate. Si tratta di misure generiche incapaci di adattarsi a situazioni diverse per quanto riguarda i non imputabili ed altrettanto per gli imputabili. Occorre una varietà diversa che contempra modalità e una disciplina diversa anche per quanto riguarda il tempo. Sono convinto delle considerazioni che facevo circa il fatto che non si possa accettare socialmente il rischio, se è grave ed effettivo, della commissione di determinati reati, ma allo stesso modo credo che facendo un bilanciamento si possa accettare il rischio della commissione di altri reati. Per determinate tipologie di pericolosità si dovrebbe dire perciò che la durata non può superare un certo limite. Per altre resto dell'opinione contraria. In ogni caso occorre regolamentare in modo diverso le misure a seconda del tipo e della gravità delle pericolosità con una regolamentazione che prenda in esame risposte diverse, misure ulteriori rispetto a quelle che conosciamo e tempi diversi di durata e limiti alla stessa possibilità di proroga in relazione al tipo di pericolosità. E' chiaro che per fare questo percorso, oltre all'intervento del legislatore che mi auguro fortemente, avendo però le stesse preoccupazioni del Prof. Pavarini, occorre anche un grande apporto della criminologia. Mi sembra che in Italia sia scomparso il momento della riflessione criminologica che invece sarebbe utilissimo. Per quanto riguarda la territorialità, da un anno stiamo ridisegnando un sistema penitenziario per valorizzare l'elemento della territorialità, e ciò collegando i detenuti e gli internati sempre di più a territori regionali, riferiti alle aree dei Provveditorati dell'Amministrazione Penitenziaria. Ognuno di questi territori dovrà disporre di strutture complete, in modo che in ognuno possano stare tendenzialmente i soggetti di quel territorio, salvo i casi di pericolosità estrema, quali i detenuti o gli internati sottoposti al regime dell'art. 41 bis, e simili, per i quali il discorso è diverso.

E' vero che c'è un legame povertà-pericolosità. La domanda di questo convegno "poveri o pericolosi?" potrebbe essere tradotta in quest'altra: "pericolosi perché poveri?", per capire che il problema fondamentale è un problema sociale ed è un problema che va oltre le capacità di intervento e di azione di un'amministrazione come l'Amministrazione Penitenziaria. E' noto che quando si debbono collocare persone rifiutate inizia il rimpallo di responsabilità oppure viene posta la domanda: chi paga? Oppure: li devi mandare a 1000 km altrimenti non facciamo la diagnosi o tutta una serie di domande di questo genere. Si capisce allora che il problema va ben al di là delle questioni giuridiche sulle quale noi ci intratteniamo.

Allegati

DURATA MASSIMA DELLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI DETENTIVE: PROPOSTA DI MODIFICA LEGISLATIVA

A cura dell'Ufficio del Garante delle persone private della libertà personale – Regione Emilia Romagna

1. L'art. 1 comma 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81 è abrogato.
2. Il primo comma dell'art. 207 del codice penale è sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto per la durata massima delle misure di sicurezza personali detentive, le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose".
3. Dopo l'art. 208 del codice penale è aggiunto l'art. 208 bis, rubricato "Durata massima delle misure di sicurezza personali detentive":
"In ogni caso, le misure di sicurezza personali detentive applicate in via provvisoria o definitiva non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l'articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo".

La pagina internet del convegno

Sul sito internet del Garante delle persone private della libertà personale della Regione Emilia-Romagna è possibile reperire tutto il materiale del convegno: in particolare, il contenuto della carpetta distribuito ai partecipanti e un video-servizio sulla giornata curato dall'Ufficio Stampa dell'Assemblea Legislativa.

<http://www.assemblea.emr.it/garanti> -> Garante per le persone private della libertà personale -> Promozione -> I convegni e i seminari -> Poveri o pericolosi?

Le visite della Garante a Castelfranco Emilia

Sul sito internet del Garante delle persone private della libertà personale della Regione Emilia-Romagna è possibile trovare puntuale informazione delle visite effettuate – a cadenza periodica – presso la struttura di Castelfranco Emilia.

<http://www.assemblea.emr.it/garanti> -> Garante detenuti -> Vigilanza -> Le case di lavoro